



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Rep. atti n. 157/CU del 18 dicembre 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 9288 del 25 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16932, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge indicato in oggetto, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2024 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 16941 del 25 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto disegno di legge alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 novembre 2024;

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 18099 del 13 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18115, con la quale l'UPI ha inviato un documento contenente i propri emendamenti al disegno di legge in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso del citato incontro tecnico del 14 novembre 2024, l'UPI ha illustrato gli emendamenti proposti; le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno discusso i contenuti del disegno di legge in oggetto, riservandosi di trasmettere eventuali documenti;

VISTA la nota prot. DAR n. 18214 del 14 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 21 novembre 2024;

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 18525 del 20 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18546, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso due documenti contenenti prime osservazioni e richieste di emendamenti al disegno di legge in esame;

CONSIDERATO che, nel corso del citato incontro tecnico del 21 novembre 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze si è riservato di effettuare gli opportuni approfondimenti sulle richieste presentate;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato, su richiesta dell'ANCI, condivisa dall'UPI;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con le osservazioni e le proposte emendative contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1), con il parere negativo – in particolare sugli accantonamenti delle risorse per il contributo alla finanza pubblica e sulle norme per il TPL, per le quali si chiede la modifica dei criteri di riparto – delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Toscana; la Regione Toscana ha segnalato anche la carente dotazione del Fondo sanitario nazionale;
- l'ANCI, sulla base delle informazioni in proprio possesso sugli emendamenti approvati in sede parlamentare, ha espresso parere favorevole, rappresentando apprezzamento per l'eliminazione dei vincoli sul *turnover*, per la modifica sul Fondo minori e per alcuni specifici finanziamenti relativi a fondi per alcune categorie di Comuni; ha manifestato perplessità sulle forme di accantonamento e anche sul rinvio del finanziamento per alcuni fondi di investimento per i Comuni;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, rappresentando soddisfazione per la soppressione della disposizione volta a eliminare il *turnover* e sottolineando la difficoltà circa il persistere dello squilibrio del Fondo per le funzioni fondamentali delle Province nonostante l'incremento di 50 milioni di euro annui;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *a*), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/157/CU05/C2

18.12.2024
Punto 2)
Conferenza Unificata
18 dicembre 2024

**PRIME OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027" (C 2112)**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome non può che rammaricarsi dell'impossibilità di concludere un Accordo fra Regioni a statuto ordinario e Governo sulla Manovra 2025 preventivo alla presentazione del Disegno di legge di Bilancio 2025 in Parlamento; si comprende l'esiguità dei tempi e la complessità di dover applicare per la prima volta le regole della nuova *Governance* economica europea. Malgrado tale situazione la Conferenza sottolinea la **necessità di un dialogo tecnico politico con il Governo durante tutto l'arco dell'anno** per affrontare non solo le nuove tematiche inerenti alla *governance* europea ma anche alcune criticità che si sono nel tempo sedimentate e amplificate.

Le Regioni hanno più volte sollecitato sia l'attivazione della **Conferenza permanente per il Coordinamento della Finanza pubblica**, in cui siedono rappresentanti di tutti i livelli di governo il cui ruolo diventa ancora più importante alla luce del nuovo orientamento europeo di politica fiscale, che la convocazione urgente del **Tavolo tecnico di cui al DL 162/2019** (art.39, c.12- 13) che aveva lo scopo di stabilire modalità e termini per l'applicazione, delle disposizioni già previste per gli Enti locali riguardanti la ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Governo, nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2020, al punto 8, si era impegnato ad avviare i lavori al fine di individuare soluzioni condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche di Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione del debito regionale nonché per individuare soluzioni di carattere strutturale e non temporanee o attraverso tecniche contabili sul FAL.

Inoltre, anche lo **scorso anno**, in occasione del parere alla legge di bilancio 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva chiesto l'**istituzione di un Tavolo tecnico – politico** fra Governo e Regioni per individuare le migliori soluzioni condivise per definire le modalità per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.

Si chiede pertanto, un confronto leale, continuativo nel tempo e collaborativo con il Governo per approdare nel momento della redazione dei principali atti di programmazione dell'anno a una convergenza di intenti con norme definite. Oltretutto proprio la "pluriennalità" richiesta dalla *governance* economica europea obbliga necessariamente a un esercizio di pianificazione che dovrà essere costante per tutti i livelli di governo.

Dal punto di **vista del merito** del ddl Bilancio 2025, si prende atto con favore che sono state raccolte le sollecitazioni che le Regioni hanno sostenuto nell'ambito dell'Audizione al Parlamento sulla *Governance* europea, che l'adozione anche a livello territoriale di un sistema fondato sul tetto di spesa fosse impraticabile e soprattutto inutile per gli Enti territoriali, alla luce dei risultati raggiunti e delle previsioni costituzionali nonché della giurisprudenza costituzionale. La Manovra, infatti, prevede una modalità di partecipazione al contributo di finanza pubblica che esclude l'applicazione agli Enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria, come previsto invece per lo Stato dalla nuova *governance* economica europea, anche se si anticipa che *"qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti"*.

Si **apprezzano** alcuni punti di attenzione su tematiche importanti al momento presenti nel ddl Bilancio dello Stato 2025:

- il **rifinanziamento del Fondo sanitario nazione** per 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030;
- l'**incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale**, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 di 120 milioni di euro nel 2025;
- il rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, per 1,266 miliardi di euro dal 2027 al 2036;

mentre destano preoccupazione l'importanza, la significatività e la progressione pluriennale del contributo alla finanza pubblica previsto dal Ddl Bilancio dello Stato 2025 pur nella forma di accantonamenti al bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente nonché in via inspiegabile alla riduzione del FAL, fermo restando gli obblighi previsti per il pareggio di bilancio (d.lgs.118/2011 e L. 243/2012).

Al momento gli importi da accantonare previsti per le **Regioni a Statuto ordinario** sono pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029 e **si sommano a quelli degli anni precedenti, raggiungendo oltre 1 miliardo dal 2026.**

Contributi alla finanza pubblica RSO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	totale
L 178/2020	175	175	175					525
L 213/2023 + DL 215/2023		305	350	350	350	350		1.705
ddl Legge bilancio 2025			280	840	840	840	1.310	4.110
Totale	175	480	805	1.190	1.190	1.190	1.310	6.340

Nella memoria della Corte dei conti *"Audizione sul Disegno di Legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 "(A.C. 2112) – novembre 2024"* la Tavola 24 ipotizza il riparto del contributo fra le Regioni:





**CONTRIBUTO DELLE REGIONI ALLA FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE E STIMA*
DEL CONTRIBUTO EX ART. 104 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**

(in milioni)

regione	LB 178/2020	% riparto approvata per il 2024	LB 213/2023		ddl B 2025			effetto cumulato manovre		
	2023-2025		2024	2025-2028	2025	2026-2028	2029	2025	2026-2028	2029
abruzzo	5,53	3,16	9,65	11,06	8,85	26,54	41,40	25,44	37,60	41,40
basilicata	4,37	2,50	7,62	8,75	7,00	21,00	32,75	20,13	29,75	32,75
calabria	7,80	4,46	13,60	15,61	12,49	37,46	58,43	35,90	53,07	58,43
campania	18,44	10,54	32,15	36,89	29,51	88,54	138,07	84,85	125,43	138,07
emilia-romagna	14,85	8,51	25,95	29,79	23,83	71,48	111,48	68,51	101,27	111,48
lazio	20,48	11,70	35,70	40,95	32,76	98,28	153,27	94,19	139,23	153,27
liguria	5,43	3,10	9,46	10,85	8,68	26,04	40,61	24,96	36,89	40,61
lombardia	30,59	17,48	53,32	61,18	48,94	146,83	228,99	140,71	208,01	228,99
marche	6,09	3,48	10,62	12,18	9,74	29,23	45,59	28,01	41,41	45,59
molise	1,67	0,96	2,92	3,36	2,69	8,06	12,58	7,73	11,42	12,58
piemonte	14,39	8,23	25,09	28,81	23,04	69,13	107,81	66,25	97,94	107,81
puglia	14,26	8,15	24,87	28,53	22,82	68,46	106,77	65,61	96,99	106,77
toscana	13,68	7,82	23,84	27,37	21,90	65,69	102,44	62,95	93,06	102,44
umbria	3,43	1,96	5,98	6,86	5,49	16,46	25,68	15,78	23,32	25,68
veneto	13,90	7,95	24,24	27,83	22,26	66,78	104,15	64,00	94,61	104,15
tot. RSO	174,96	100,00	305,00	350,00	280,00	840,00	1.310,00	805,00	1.190,00	1.310,00
sardegna	5,33									
sicilia	15,09									
valle d'aosta	0,57									
totale	196,00									

* Ipotizzando la stessa percentuale di riparto fissata in sede di autoordinamento per il 2024

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dPCM 4/10/2023 e Tab. 1 dell'Al. VI-bis L. 213/2023

In aggiunta, occorre ricordare anche i precedenti contributi alla finanza pubblica, definiti come tagli ai trasferimenti a partire dal 2011 che sono ormai consolidati nei risparmi di spesa tendenziale dello Stato ma che gravano tutt'ora sui bilanci regionali ad es. i tagli per 4,5 mld ex lege 59/1997 effettuati con il DL 78/2010 come pure il contributo del passaggio dal patto di stabilità al pareggio di bilancio. In particolare, a mero titolo esempio riguardo ai tagli ex lege 59/1997, c'è il tema del mancato finanziamento della funzione sugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per cui le competenze sono state attribuite alle Regioni senza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. prevede all'art. 8 che *"gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità"*. L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che *"gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto"*. Il DPCM 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle Regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'articolo 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma prevede altresì, nel successivo comma 3, che *"Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"*(la tabella B, quantifica in 167.714.032 l'onere complessivo per tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi).

La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente sentenza n. 35/2023 la Corte afferma che *"la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate"*

si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione" (massima n. 45368). La medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione precisano altresì che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente "sanitaria", la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa "previdenziale", di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell' "*analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarietà sociale"* (Considerato in diritto, par. 1.1).

È necessario quindi che il Governo provveda a finanziare tale funzione stabilmente in quanto diritto civile e sociale, anche alla luce delle disposizioni previste da ultimo dalla legge 111/2023 legge di delega per la riforma fiscale - art. 2 c. 1 – che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osserva tra i principi e criteri direttivi generali anche il seguente:


"lett. g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: (...)

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;".

Si ricorda che l'art. 39 c. 1 del D.lgs.68/2011, prevede che in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, - fiscalizzazione trasferimenti- **non si tiene conto dei tagli secondo quanto previsto dall'art. 14 c. 2, secondo periodo, del DL 78/2010, "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno"**.

Il contributo agli obiettivi di finanza pubblica negli anni è ancora più rilevante alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale (da ultimo la sentenza n.103/2018) che hanno chiarito che **i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica**. Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità e **richiedono che lo Stato definisca di volta in volta, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle relazioni finanziarie con le Regioni e gli Enti locali, per non sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistematici delle singole manovre di finanza pubblica**.

Anche il concorso delle **Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è aggiuntivo a quello vigente e pari nel 2020 a 3,17 miliardi, ridotto di circa il 20% dal 2022.**





11/2025

Contributo alla finanza pubblica Regioni a statuto speciale Province autonome ed enti locali dei rispettivi territori ddl Legge bilancio 2025	2025	2026	2027	2028	2029
	150	440	440	440	700


Questo contributo alla finanza pubblica si colloca all'interno della "cornice" dell'art. 119 Cost che non prevede la possibilità di debito per gli enti territoriali se non per investimenti ma l'obbligo del pareggio di bilancio. Pertanto, ogni contributo aggiuntivo alla finanza pubblica determina una riduzione di spesa sulle funzioni proprie regionali o dei LEP/LEA ovvero un aumento della pressione fiscale lasciata alla responsabilità regionale.

Il contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome appare chiaro nella sua importanza e progressione anche dall'analisi degli effetti netti della manovra:
(Estratto "Documentazione di finanza pubblica. novembre 2024. Legge di bilancio 2025. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi A.C. 2112)

Figura 3 - Analisi settoriale della manovra 2025-2027
Dati in milioni di euro



2027



Fonte: elaborazione su dati dei prospetti riiepilogativi allegati ai due provvedimenti che compongono la manovra (DDL di bilancio e DL 155/2024).

Fra i settori che offrono effetti netti di miglioramento del deficit, contribuendo quindi alla copertura della manovra, si segnala il settore delle Regioni e degli Enti locali, con una incidenza netta crescente nel triennio (da circa 514 milioni nel 2025 a 2,2 miliardi nel 2027).

Estratto "Documentazione di finanza pubblica. novembre 2024. Legge di bilancio 2025. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi A.C. 2112 -

Tabella 6 - Analisi settoriale della manovra 2025-2027 -Parte B (Coperture)

MEZZI DI COPERTURA	Indebitamento netto				
	2024	2025	2026	2027	
REGIONI E ENTI LOCALI		0	840	2.065	2.673
Contributo alla finanza pubblica enti territoriali		0	570	1.570	1.570
Altro		0	270	495	1.103
di cui: minore spesa per interessi abrogazione sistema tesoreria unica				141	232

La manovra 2025 prevede, solamente per gli Enti locali, risorse aggiuntive di parte corrente (730 milioni nel triennio, destinati alla perequazione verticale del fondo di solidarietà comunale, all'assistenza ai minori allontananti dal nucleo familiare e al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane) che compensano i maggiori risparmi richiesti (720 milioni dal 2025 al 2027). Queste misure di rafforzamento finanziario di parte corrente svolgono un ruolo di ammortizzatori dell'inasprimento della manovra a carico degli Enti locali agevolandone la sostenibilità.

Le Regioni chiedono che sia istituito un analogo fondo per salvaguardare l'esercizio delle proprie funzioni (soprattutto in materia di politiche sociali e formazione professionale). Infatti, si ritiene che **gli accantonamenti richiesti sul bilancio di parte corrente siano insostenibili soprattutto a partire dal 2026**, in quanto si "scaricano" sul 20% circa della spesa corrente regionale relativa alla altre funzioni proprie delle Regioni diverse dalla Sanità che devono essere finanziate secondo l'art.119 Cost (Le risorse devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale



definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.”).

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome pur ritenendo, come il Governo, strategico il tema “Sanità” e quindi apprezzando il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale di un importo maggiore del tasso di crescita previsto dal Piano Strutturale di Bilancio 2025-2029 (a titolo esemplificativo il tasso di crescita del 2025 è del 2% circa a fronte di un tasso di crescita della spesa previsto nel PSB dell'1,3%), osserva che il DDL sembra disegnare una riprogrammazione della spesa regionale: accantonamenti in spesa corrente e taglio delle risorse per gli investimenti territoriali L. 145/2018, art.1, c.134 verso il rifinanziamento del FSN e gli investimenti in edilizia sanitaria (seppure il trade-off degli investimenti non è a favore delle Regioni: -2,376 mld per investimenti territoriali e + 1,266 per investimenti in Edilizia sanitaria ex art.20 legge 67/88).

In merito agli accantonamenti in bilancio di spesa corrente da destinare al finanziamento di investimenti nell'anno successivo o al ripiano del disavanzo di amministrazione in relazione al risultato di amministrazione dell'anno precedente, si osserva che molti Enti si troveranno semplicemente ad accelerare il ripiano del debito. **La manovra necessita di un riequilibrio degli effetti sulla finanza pubblica a carico delle Regioni anche perché dispone trattamenti differenziali e iniqui precludendo a gran parte delle stesse di realizzare investimenti.** Questo fatto combinato con la cancellazione delle risorse per investimenti della L.145/2018, art.1, c.134, determina per queste Regioni l'impossibilità di effettuare investimenti: **si ritiene necessario il ripristino di tali risorse almeno per le Regioni in disavanzo. Si ribadisce nuovamente il tema che nella maggior parte delle Regioni, in piano di rientro ovvero inspiegabilmente che rimborsano il FAL, le manovre di finanza pubblica regionale non possono essere dedicate a ridurre il proprio debito e non possano essere utilizzate per investimenti considerato ormai raggiunto il limite massimo della rata possibile per contrarre debito, con ovvie ripercussioni sulla crescita del PIL.**

Queste considerazioni sono riprese anche dall'UPB nella memoria dell' “Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis) del 5 novembre 2024”:

“Poiché il contributo alla finanza pubblica degli Enti territoriali nel periodo 2025-29 si traduce per gli Enti in avanzo in una contrazione della spesa corrente in favore della spesa in conto capitale da realizzare in futuro, il DDLB definanzia una serie di programmi di investimento previsti per gli anni dal 2025 al 2034 (periodo che si estende oltre l'orizzonte di sette anni del PSB). La riduzione dei trasferimenti in conto capitale supera la misura stimata dell'aumento degli investimenti locali derivanti dalla rimodulazione della spesa...”

“Gli effetti netti sulla spesa in conto capitale degli Enti territoriali derivanti, da un lato, dai tagli ai trasferimenti e, dall'altro, dall'aumento atteso dall'utilizzo degli accantonamenti della spesa corrente per effetto del contributo alla finanza pubblica, sono complessivamente negativi.”

Tab. 4.27 – Effetti del DDLB per il 2025 sulla finanza degli Enti territoriali (1) (milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Risorse per la spesa di parte corrente										
RSS										
Regolazioni finanziarie, restituzioni di ristori COVID-19 in eccesso rispetto alla perdita del gettito (art. 95)	-1.233	0	-433	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica (2)	-150	-440	-440	-440	-700	0	0	0	0	0
Effetti finanziari (a)	-1.383	-440	-873	-440	-700	0	0	0	0	0
RSO										
Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 97)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-280	-840	-840	-840	-1.310	0	0	0	0	0
Effetti finanziari (b)	-160	-840	-840	-840	-1.310	0	0	0	0	0
Comuni										
Incremento FSC (art. 100)	56	112	168	224	280	306	306	306	306	306
Istituzione fondo per l'assistenza ai minori (art. 101)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-130	-260	-260	-260	-440	0	0	0	0	0
Effetti finanziarie (c)	26	-48	8	-36	-160	306	306	306	306	306
Province e Città metropolitane										
Contributo per le funzioni fondamentali (art. 102)	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0
Contributo alla finanza pubblica	-10	-30	-30	-30	-50	0	0	0	0	0
Effetti finanziarie (d)	40	20	20	20	0	50	0	0	0	0
Risorse per la spesa conto capitale										
Totale Enti territoriali										
Tagli ai trasferimenti in conto capitale (e)	-370	-304	-776	-998	-1.193	-1.470	-1.068	-983	-944	-765
Utilizzo degli accantonamenti per il contributo alla finanza pubblica (f)	0	30	150	340	600	760	930	760	380	90
Disposizioni finanziarie e finali (a+b+c+d+e+f)	-1.848	-1.582	-2.311	-1.954	-2.763	-354	168	83	-258	-369

Fonte: elaborazioni sui dati della Relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DDLB 2025.

(1) Sono riportati gli effetti in termini di saldo netto da finanziare tranne che per le voci relative al contributo alla finanza pubblica e all'utilizzo degli accantonamenti per il contributo alla finanza pubblica per i quali si fa riferimento agli effetti sull'indebitamento netto. – (2) Il contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano è proporzionato per il sistema integrato comprensivo dei rispettivi Enti locali.

Tabella estratta da memoria dell'UPB "Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2025 (C. 2112-bis) del 5 novembre 2024"

Pur apprezzando la possibilità di proroga per il triennio 2025 – 2027 dell'attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle more dell'attuazione del D.lgs.68/2011, si sottolinea che il tema della copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF per gli enti territoriali è solo rinviata al prossimo anno quando gli enti saranno chiamati a redigere il bilancio di previsione 2026 – 2028.

È necessario, sia nell'ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti prevedere una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione ossia il concetto che l'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t))¹ per

¹ legge 42/2009 (art.2, c. 2, lett.t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote

salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio "non si torna indietro" sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.

Rimane ancora irrisolta la questione connessa ai contenziosi relativi all'illegittimità comunitaria della norma statale istitutiva all'abrogazione dell'IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione) per la quale il Governo dovrebbe indicare idonea e congrua copertura rispetto la restituzione delle somme oggetto dei contenziosi in essere.

La manovra di finanza pubblica 2025-2027 prevede anche riduzioni lineari delle spese dei Ministeri, si chiede la **garanzia che siano esclusi dai tagli i capitoli iscritti sulle categorie "Contributi concessi in c/esercizio e in c/investimenti ad Amministrazioni locali"**.

Nell'ambito dell'applicazione della nuova *governance* europea si esprime preoccupazione sull'attuazione della **Riforma 1.15** "Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*" del PNRR; si ritiene che sarebbero opportune iniziative per ottenere dalla Commissione europea la modifica della *milestone* M1C1-118 in scadenza a giugno 2026 relativa all'entrata in vigore di una norma che prevede l'introduzione della contabilità *accrual* a partire dal 2027, al fine di posticipare tale termine al 2030. Il posticipo al 2030 dell'introduzione della contabilità *accrual* rende possibile organizzare una fase operativa di sperimentazione triennale per un numero ristretto di enti, al fine di consentire le azioni di adeguamento alla nuova situazione necessarie per poter garantire la piena operatività degli Enti alla stregua di quanto accaduto in occasione della riforma contabile di cui al D.lgs.118/2011 e sue modifiche ed integrazioni.

Si esprime, inoltre, perplessità sull'abrogazione della Tesoreria Unica Mista, finora gli effetti della TUM sono stati ripetutamente "sospesi" con norma statale e contro tale sospensione alcune Regioni avevano fatto ricorso in Corte Costituzionale. I ricorsi sono stati respinti con la motivazione che la norma era solo sospesa e non abrogata. Ora si interviene con l'abrogazione della TUM. Questo, peraltro, è distonico anche rispetto alla *milestone* prevista dalla Riforma 1.14 del PNRR in materia di attuazione del federalismo fiscale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene strategica la risoluzione di tali criticità:

1. la necessità **dell'istituzione di un Tavolo operativo tecnico Politico** per l'analisi dei temi finanziari, del **consolidamento del debito, di soluzioni di carattere strutturale e non temporanee sul FAL**, dell'applicazione della *Governance* europea;
2. **l'attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** per concordare fra tutti i livelli di governo il quadro pluriennale delle risorse disponibili, le eventuali riduzioni dei contributi vigenti o gli eventuali contributi ulteriori

riguardanti i tributi degli Enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

alla finanza pubblica per comparto, per definire le modalità di attuazione (*certezza della programmazione*);

3. **la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il contributo alle Regioni e alle Province autonome per l'esercizio delle proprie funzioni** (ipotesi di un fondo come per gli Enti locali);
4. **la revisione degli importi e della pluriennalità dei contributi di finanza pubblica;**
5. **la revisione delle risorse per gli investimenti** delle Regioni (considerato il taglio delle risorse del c. 134 della L.145/2018), così da concorrere alla crescita del PIL e una **soluzione per permettere anche alle Regioni in disavanzo di effettuare investimenti;**
6. **l'impegno a trovare entro 6 mesi una soluzione legislativa rispettosa dei principi dall'art.119 della Costituzione per la copertura delle possibili minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF per gli Enti territoriali a partire dal bilancio di previsione 2026 – 2028;**
7. **la salvaguardia**, almeno in occasione della prossima manovra di bilancio, **degli stanziamenti del Fondo Nazionale Trasporti anche per gli anni successivi al 2025;**
8. **il rifinanziamento del contributo da destinare all'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati al fine di concorrere ai corrispondenti oneri sostenuti dalle Regioni** (alla stregua di quanto previsto con il DL 145/2023, art.9, c.11);
9. **la garanzia che siano esclusi dalle riduzioni lineari delle spese dei Ministeri i capitoli iscritti sulle categorie "Contributi concessi in c/esercizio e in c/investimenti ad Amministrazioni locali".**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

POSIZIONE REGIONE CAMPANIA SULL'ARTICOLO 104, COMMA 7

In riferimento all'articolo 104, comma 7, del DDL Bilancio, la Regione Campania condiziona il proprio parere alla modifica del citato comma 7, affinché siano equiparate tutte le Regioni a Statuto Ordinario nella possibilità di destinare ad investimenti gli accantonamenti derivanti dai contributi alla finanza pubblica.

La Regione Campania è già impegnata a recuperare, secondo le tempistiche previste dalla legislazione vigente, i consistenti disavanzi ereditati dalle gestioni amministrative pregresse e, ciononostante, non si sottrae dinanzi all'esigenza di nuovi contributi alla finanza pubblica nel quadro della nuova *governance* europea.

Il citato comma 7 consente, però, alle sole Regioni (il comma si riferisce in generale agli "enti", ma qui interessa soffermare l'attenzione al solo universo delle Regioni a Statuto Ordinario) che presentino *"un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente"* di accantonare il fondo costituito ai sensi del precedente comma 6 del medesimo articolo 104 e di farlo confluire nella parte accantonata del risultato di amministrazione *"destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito."* La disposizione in parola conclude precisando che *"le Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto"*. Per le Regioni che presentino, invece, un risultato di amministrazione negativo, il fondo iscritto ai sensi dello stesso comma 6 *"costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione"*.

La differenziazione nelle opportunità di finanziamento degli investimenti, utilizzando l'accantonamento per il contributo alla finanza pubblica, risulta ingiusta, irragionevole ed immotivata, a maggior ragione se si considera che tale possibilità, concessa soltanto a pochissime Regioni a Statuto Ordinario, ha un costo a carico della finanza pubblica, così come si evince chiaramente dalla lettura delle pagine 134 e 135 della Relazione Tecnica al DDL: *"Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) [ovvero quelli in disavanzo] la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) [ovvero quelli in avanzo, ma sarebbe più corretto dire anche quelli in disavanzo al lordo del debito autorizzato e non contratto] la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a (...)"*.

Sulla scorta degli ultimi dati di rendiconto inviati alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche, risulta che tutte le Regioni a Statuto Ordinario presentano un Risultato di Amministrazione negativo, seppur esponendo disavanzi di diversa natura: disavanzi di gestione per le Regioni in piano di rientro, disavanzi da contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità, disavanzi da Debito Autorizzato e Non Contratto. Pur tuttavia, sino ad oggi, tanto il legislatore, quanto la Corte costituzionale (Sentenza n. 274/2017), hanno considerato tali disavanzi sullo stesso piano. Nella valutazione del disavanzo, ad esempio, lo stesso decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, all'articolo 19, nel disciplinare il mancato riversamento del contributo di finanza pubblica allo Stato per tutte le Regioni, inserisce il comma 527-ter all'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e in tema di disavanzo così dispone: *"Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le Regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte*

corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.(...)". In altri termini, si considerano in disavanzo anche le Regioni il cui disavanzo è meramente "contabile", ovvero derivante da Debito Autorizzato e Non Contratto. Non si comprendono, dunque, le motivazioni per le quali il DDL Bilancio, per la medesima fattispecie (disciplina del contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni), abbia ora previsto un trattamento differenziato per le sole Regioni il cui disavanzo provenga da Debito Autorizzato e Non Contratto.

Piuttosto, in materia di contributo alla finanza pubblica, l'unica differenziazione tra enti appartenenti al medesimo comparto potrebbe essere individuata nell'alleggerire il peso di tale contributo per gli enti che, avendo disavanzi pregressi da recuperare secondo i piani di rientro già formalizzati, presentano una minore capacità di contribuzione, a meno di non comprimere ulteriormente il finanziamento dei servizi essenziali per la collettività. Scelta, peraltro, che il legislatore ha già compiuto con l'articolo 1, comma 533, della legge n. 213/2023, con il quale ha espressamente escluso dal concorso alla finanza pubblica "gli Enti locali in dissesto (...) o in procedura di riequilibrio finanziario (...)". Il DDL Bilancio capovolge, invece, questo principio di ragionevolezza, introducendo un *favor* proprio per gli enti che hanno margini di disponibilità più ampi.

Pertanto, in considerazione di quanto riportato:

Le Regioni esprimono parere favorevole a maggioranza con le osservazioni e le proposte emendative di cui al documento allegato, con il parere negativo - in particolare sugli accantonamenti delle risorse per il contributo alla finanza pubblica e sulle norme per il TPL per le quali si chiede la modifica dei criteri di riparto - delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Toscana. La Regione Toscana segnala anche la carente dotazione del Fondo sanitario nazionale.

Roma, 28 novembre 2024



12

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027” (C 2112)

Sommario

AFFARI FINANZIARI.....	6
<i>Art. 93 - Esigenze connesse alla ricostruzione (Comma aggiuntivo – Sospensione versamento quota capitale rimborso anticipazioni liquidità per Regioni eventi sismici 2016).....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 95 - Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali (Proposta soppressiva)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 95 - Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali (Proposta sostitutiva)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 98 bis Proposta aggiuntiva - Ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse per il finanziamento della spesa sanitaria fino al 2020.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 102 bis Proposta aggiuntiva - Fondo per le funzioni regionali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Comma aggiuntivo - Tavolo tecnico operazioni di consolidamento del debito).....</i>	<i>8</i>
<i>Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta additiva -Nettizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità).....</i>	<i>9</i>
<i>Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta additiva - Utilizzo accantonamento per disavanzi sanitari).....</i>	<i>10</i>
<i>Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta modificativa – coordinamento accordi finanza pubblica RSS).....</i>	<i>11</i>
<i>Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta aggiuntiva – Accordi finanza pubblica RSS).....</i>	<i>11</i>
<i>Art.120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Comma aggiuntivo- Investimenti regionali)</i>	<i>11</i>
<i>Art.120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Comma aggiuntivo - Investimenti premialità)</i>	<i>12</i>
<i>Art. 124 - Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Proposta modificativa)</i>	<i>13</i>
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.....	13
<i>Art. 18-bis Adeguamento limite trattamento economico accessorio (Articolo aggiuntivo).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 18-ter Deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in tema di fondo per il trattamento accessorio del personale (Articolo aggiuntivo).....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 23-bis. Mancanza di acquisizione del DURC per trasferimento di risorse tra enti pubblici (Articolo aggiuntivo)</i>	<i>14</i>

<i>Art. 23-ter Differimento temporale della sospensione dei termini di prescrizione delle Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (Articolo aggiuntivo)</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23-quater (Differimento temporale del termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.).....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 23-quinques -Disallineamento degli archivi presenti nella banca dati INPS (Articolo aggiuntivo) 16</i>	
<i>Art. 110 -Esclusione del turn over per assunzioni già autorizzate nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2024 (Comma aggiuntivo).....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 110 Proroga delle graduatorie concorsuali (Comma aggiuntivo)</i>	<i>17</i>
<i>Art. 110-bis Reclutamento straordinario di personale dirigente per le Regioni interessate da interventi concernenti le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere (Articolo aggiuntivo).....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 110-ter Differimento termine per procedure mobilità preventiva (Articolo aggiuntivo).....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 110-quater Estensione alle Regioni delle nuove modalità di reclutamento (Articolo aggiuntivo)...</i>	<i>18</i>
<i>Art. 110-quinques Reclutamento personale a tempo determinato ARPA per realizzazione grandi opere 19</i>	
SALUTE.....	19
<i>Art. 14 - Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza (Proposta sostitutiva)</i>	<i>19</i>
<i>Art. 23 – Misure in materia di trattamento in servizio (Comma aggiuntivo)</i>	<i>20</i>
<i>Art. xxx (Emendamento aggiuntivo).....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 40 - Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni (Proposta sostitutiva).....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 42 - Sistema nazionale di allerta rapida -NEWS-D (Proposta aggiuntiva).....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Comma aggiuntivo - Fondino premialità) 22</i>	
<i>Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Comma aggiuntivo - Regioni benchmark)</i>	<i>22</i>
<i>Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Soppressione comma 3 - Obiettivi di piano)</i>	<i>23</i>
<i>Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Proposta parzialmente ablativa).....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Proposta aggiuntiva)</i>	<i>24</i>
<i>Art 47 bis - Proposta aggiuntiva.....</i>	<i>24</i>
<i>Proposta aggiuntiva.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 48. 1 bis – Inclusione delle prestazioni di alta specialità nel limite di spesa.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 49 - Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata (Emendamento soppressivo).....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 50 - Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie (Emendamento soppressivo)</i>	<i>26</i>
<i>Art. 51 - Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari (Emendamento parzialmente ablativo)</i>	<i>26</i>
<i>Art. 54 - Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini (Proposta aggiuntiva).....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 57 - Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici (Proposta parzialmente ablativa).....</i>	<i>27</i>



Art. 57 bis - Proposta aggiuntiva..... 28

Art. 57 bis - (Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Articolo aggiuntivo) 28

Art. 64 - Premialità liste di attesa (Proposta aggiuntiva) 31

Art. 65 - Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (Proposta sostitutiva) 31

Art. 65 - Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (Proposta aggiuntiva) 32

Art. 66 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta parzialmente ablativa)..... 32

Art. 66 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta sostitutiva) 33

Art. 66 bis - Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Articolo aggiuntivo)..... 33

Art. 66 bis Indennizzi danneggiati da vaccinazioni Covid (Articolo aggiuntivo)..... 34

Art. 66 bis - Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario (Articolo aggiuntivo) 35

Art. 66 bis - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze comportamentali (Articolo aggiuntivo) 36

Art. 66-ter - Valorizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio-sanitario (Articolo aggiuntivo) 37

Art. 66 ter - Modifiche alla legge 2 giugno 1988 n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (Proposta aggiuntiva) 37

Art.-66-quater - Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile (Articolo aggiuntivo) 38

Art.-66-quater - Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato (Proposta aggiuntiva) 39

Art. 66-quinquies - Incremento del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti dell'Area Sanità (Articolo aggiuntivo)..... 39

Art. 66-sexies - Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (Articolo aggiuntivo) 40

Art. 110 - Misure in materia di personale pubblico (Comma aggiuntivo)..... 41

Art. 120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Proposta sostitutiva) 41

Articolo aggiuntivo 42

Osservazione (art. 12, art. 13) 43

SVILUPPO ECONOMICO 43

Art. 77 bis - Credito d'imposta ZLS (Articolo aggiuntivo)..... 43

POLITICHE AGRICOLE 44

Art. xxx - Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche (Articolo aggiuntivo) 44

POLITICHE SOCIALI 45

Art. 38 - Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità (Comma aggiuntivo) 45

<i>Art. 101 - Fondo per l'assistenza ai minori (Proposta aggiuntiva)</i>	45
<i>Art. 101 - Fondo per l'assistenza ai minori (Proposta sostitutiva e aggiuntiva)</i>	46
<i>Art. xxx - Deroche ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i Punti unici di accesso -PUA (Articolo aggiuntivo)</i>	46
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	50
<i>Articolo 86 - Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale - (Proposta parzialmente sostitutiva)</i>	50
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	52
<i>Art. 20 bis - Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'Impiego (Articolo aggiuntivo)</i>	52
<i>Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda - Comma aggiuntivo)</i>	52
<i>Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (commi 9 ter, 9 quater, 9 quinquies - Introduzione dell'art. 44, comma 11-opties, d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i. cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e di riorganizzazione - Commi aggiuntivi)</i>	53
<i>Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Introduzione dell'art. 44, comma 11-opties, d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i. cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e di riorganizzazione - (Proposta additiva)</i>	54
<i>Art. 30 comma 10 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Proposta sostitutiva)</i>	54
<i>Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Comma aggiuntivo 10 - bis Accesso al programma GOL da parte di lavoratori in CIGS)</i>	54
<i>Articolo aggiuntivo</i>	55
<i>Art. xxx - Articolo aggiuntivo</i>	55
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO	56
<i>Art. 104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali</i>	56
SPORT	57
<i>Art. 43 - Disposizioni in materia di finanziamento sportivo- (Proposta additiva rifinanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori)</i>	57
Ulteriori emendamenti condivisi a maggioranza	59
<i>Art. 97 - Finanziamento del trasporto pubblico locale (risorse per CCNL Proposta sostitutiva)</i>	59
<i>Art. 97 (Proposta additiva riparto dei 120 milioni di euro)</i>	59
<i>Art. 97-bis Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva criteri di riparto)</i> ...	59
<i>Art. 97-bis - Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva)</i>	61
<i>Art. 97-bis - Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva)</i>	61



AFFARI FINANZIARI

Art. 93 - Esigenze connesse alla ricostruzione (Comma aggiuntivo – Sospensione versamento quota capitale rimborso anticipazioni liquidità per Regioni eventi sismici 2016).

1. All'articolo 93 è aggiunto il seguente comma:

“10 *bis*. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017-2026» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017-2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2030»;

c) al terzo periodo, le parole: «Negli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni dal 2022 al 2029».

Relazione illustrativa

È prorogata la disciplina prevista per la sospensione del versamento della quota capitale rimborso delle anticipazioni della liquidità.

Art. 95 - Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali (Proposta soppressiva)

All'articolo 95, al comma 4 l'ultimo periodo è soppresso

Relazione illustrativa

L'emendamento, con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, rende il comma citato pienamente conforme al dettato di cui al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica”. Inoltre, il periodo che viene eliminato è superfluo poiché gli obblighi per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia discendono direttamente dall'accordo in materia di finanza pubblica stipulato con lo Stato il 19 ottobre.

Dal presente emendamento non discendono oneri finanziari.

Art. 95 - Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali (Proposta sostitutiva)

All'articolo 95, nel comma 8, le parole: “rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 marzo 2025 rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794, quantificati in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso”.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende coordinare il testo dell'articolo 95 con l'accordo di finanza pubblica sottoscritto in data 19 ottobre 2024 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Dal presente emendamento non discendono oneri finanziari.



6

4

Art. 98 bis Proposta aggiuntiva - Ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse per il finanziamento della spesa sanitaria fino al 2020

1. Dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

“Art.98 bis (Ripiano delle anticipazioni di tesoreria concesse per il finanziamento della spesa sanitaria fino al 2020)

1. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2020 e precedenti, alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle Regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle Regioni a titolo di compartecipazione all'IVA. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2024.

2. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'Economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2025.

3. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo sono registrate dalle Regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2025.

Relazione illustrativa

In analogia a quanto disposto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi da 530 a 532 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2017), si propone una norma con l'obiettivo di ripianare tutte le anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della sanità, concesse fino al 2020 e non ancora ripianate.

Il mancato ripiano determina nei bilanci regionali residui passivi al capitolo di spesa in partita di giro che vanno dal 2014 fino al 2020, a cui corrispondono residui attivi di pari importo ai capitoli del perimetro sanitario, fondo indistinto. Tale situazione determina in sede di giudizi di parifica del rendiconto da parte della Corte dei Conti negli anni la sottolineatura della presenza di poste di bilancio non regolarizzate.

L'emendamento mira a dichiarare trasferimenti definitivi quelle anticipazioni a suo tempo concesse e mai ripianate.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica

Art. 102 bis Proposta aggiuntiva - Fondo per le funzioni regionali

1. Dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

“Art.102 bis (Contributo per le funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle Regioni soprattutto in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione finanziaria di: 68,39 milioni di euro per l'anno 2025; 74,78 milioni di euro per l'anno 2026; 81,17 milioni di euro per l'anno 2027; 65,57 milioni di euro per l'anno 2028; 49,98 milioni di euro per l'anno 2029; 34,39 milioni di euro per l'anno 2030; 18,79 milioni di euro per l'anno 2031; 3,2 milioni

di euro per l'anno 2032. Il fondo è ripartito sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”

Conseguentemente:

a) all'articolo 5 della presente legge sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, lett.a), punto 3) le parole "16 per cento" sono sostituite con "17,6 per cento";
- 2) al comma 1, lett.b), punto 2) le parole "16 per cento" sono sostituite con "17,6 per cento";

b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 12,4 milioni di euro per il 2033 e di 27,99 milioni di euro a decorrere dal 2034.

Relazione illustrativa

Per sostenere le funzioni regionali in materia di politiche sociali e formazione professionale, è istituito un fondo per le Regioni a statuto ordinario al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni regionali.

Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante incremento dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni dal 16% al 17,6% di cui all'articolo 5 della presente legge. Prendendo a riferimento i dati della relazione tecnica dell'articolo 5, è stata ricalcolata la stima degli effetti finanziari e la differenza di maggior gettito costituisce copertura del fondo fino al 2032 mentre alle minori entrate previste dal 2033 si provvede con riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Stima maggior gettiti da incremento imposta sostitutiva:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
imposta sostitutiva pari al 16%	839,8	1059,7	1279,5	1279,5	1279,5	1279,5	1279,5	1279,5	1279,5	1279,5
Effetti II.DD:	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1091,6	-1247,5	-1403,5	-1559,4
Totale	683,9	747,8	811,7	655,7	499,8	343,9	187,9	32	-124	-279,9

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
imposta sostitutiva pari al 17,6%	923,78	1165,67	1407,45	1407,45	1407,45	1407,45	1407,45	1407,45	1407,45	1407,45
Effetti II.DD:	-171,49	-343,09	-514,58	-686,18	-857,67	-1029,16	-1200,76	-1372,25	-1543,85	-1715,34
Totale	752,29	822,58	892,87	721,27	549,78	378,29	206,69	35,2	-136,4	-307,89

differenza aliquota	68,39	74,78	81,17	65,57	49,98	34,39	18,79	3,2	-12,4	-27,99
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	--------

Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Comma aggiuntivo - Tavolo tecnico operazioni di consolidamento del debito)

1. All'articolo 104, è aggiunto il seguente comma: "12 bis. Al fine di valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome interessate dalla nuova governance europea e di valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."

Relazione illustrativa

Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di conversione del DL 162/2019 (art.39, c.12- 13) era stata approvata una norma per l'avvio di un tavolo tecnico al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, delle disposizioni già previste per gli Enti locali riguardanti la ristrutturazione del debito nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo da convocarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è stato richiesto per completare e implementare il percorso iniziato in applicazione del DL 66/2014 (art.45) con positivi risultati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ne ha più volte richiesto la convocazione urgente, infatti, il Governo, nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5 novembre 2020, al punto 8, si era impegnato ad avviare i lavori al fine di individuare soluzioni condivise con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il coinvolgimento anche di Cassa Depositi e Prestiti per la rinegoziazione del debito regionale nonché per individuare soluzioni di carattere strutturale e non temporanee o attraverso tecniche contabili sul FAL

Anche lo scorso anno, in occasione del parere alla legge di bilancio 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva chiesto l'istituzione di un Tavolo tecnico – politico fra Governo e Regioni per individuare le migliori soluzioni condivise per definire le modalità per assolvere al contributo delle Regioni alla finanza pubblica, valutando anche la particolare situazione delle Regioni in piano di rientro.

La proposta di norma va nel senso della leale collaborazione fra le istituzioni e risulta necessaria anche per approfondire tecnicamente le tematiche delineate e delineare soluzioni concrete.


Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta additiva -Nettizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità)

All'articolo 104, comma 7 è apportata la seguente modificazione:

Al termine dell'ultimo periodo dopo le parole "al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto" è aggiunto "e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità per gli esercizi 2026 e 2027"

Relazione illustrativa

L'integrazione del comma ha la finalità di consentire agli enti in disavanzo tecnico derivante dalla costituzione dell'accantonamento del Fondo Anticipazione Liquidità, che risulta in effetti una mera posta contabile iscritta sia tra le entrate sia tra le uscite come previsto dalla specifica normativa di riferimento, e non un effettivo disavanzo conseguente dalla gestione, di poter utilizzare gli accantonamenti per le finalità previste dalla norma.



Copertura finanziaria

Con riferimento alla relazione tecnica si stima un maggior onere per la finanza pubblica pari al raddoppio delle quote stimate senza tale integrazione ovvero 30 mln aggiuntivi per il 2026 e 150 mln per il 2027.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli esercizi 2026 e 2027."

Testo modificato:

"7. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 6, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità per gli esercizi 2026 e 2027.

Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta additiva - Utilizzo accantonamento per disavanzi sanitari)

1. All'articolo 104 comma 7 è apportata la seguente modificazione:

Nel primo periodo dopo le parole "costituisce un'economia" aggiungere
"che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e"

Relazione illustrativa

La proposta emendativa interviene nella disciplina del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 104 del DDL di Bilancio 2025 al fine di prevedere, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente che l'economia sul fondo di cui al comma 6, su cui non è possibile disporre impegni, concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione..

Copertura finanziaria

Dalla proposta formulata non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'ulteriore vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni (cfr. relazione tecnica al DL 44/2023, art. 18 commi 3 e 4).

Testo modificato

"7. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 6, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le Regioni e le Province autonome considerano il disavanzo di





amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.

Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta modificativa – coordinamento accordi finanza pubblica RSS)

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente periodo “Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della *governance* economica europea secondo quanto previsto dall'articolo 95.”;
- b) al comma 4, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente periodo “Agli Enti locali di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10”;
- c) al comma 6, le parole “con variazione di bilancio approvata” sono soppresse;
- d) al comma 8, è inserito il seguente periodo: “Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano eventuali ulteriori obblighi possono essere previsti nel rispetto del principio dell'accordo, degli statuti e delle relative norme d'attuazione.”

Relazione illustrativa

L'emendamento intende coordinare il testo dell'articolo 104 con il testo dell'articolo 95 e con gli accordi di finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministro dell'economia e delle finanze. Dal presente emendamento non discendono oneri finanziari.

Art.104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali – (Proposta aggiuntiva – Accordi finanza pubblica RSS)

All'articolo 104 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “*1-bis. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i richiami al contributo alla finanza pubblica contenuti in questo articolo si intendono riferiti agli accantonamenti previsti dall'articolo 95.*”;

Relazione illustrativa

L'emendamento intende fare chiarezza terminologica coordinando il testo dell'articolo 104 con il testo dell'articolo 95 e con gli accordi di finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministro dell'economia e delle finanze. Dal presente emendamento non discendono oneri finanziari.

Art.120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Comma aggiuntivo- Investimenti regionali)

1. All'articolo 120 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Una quota pari al 3% delle risorse di cui al comma 1, pari a 105 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 30 milioni di euro per il 2029, 75 milioni di euro per gli anni dal 2030 al 2036, per un totale cumulato di 720 milioni di euro dal 2027 al 2036, è destinata al rifinanziamento del fondo di cui al comma 464, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213 e sono ripartite con le medesime percentuali ivi previste."

Conseguentemente l'Allegato V è sostituito con il seguente:

(dati in milioni di euro)	2027	2028	2029	2030 - 2036	2027 - 2036 (valore cumulato)
Ministero dell'economia e delle finanze	1.153	577	302	847	7.960
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	107	107	92	92	951
Ministero delle imprese e del made in Italy	340	291	156	340	3.163
Ministero della giustizia	137	79	39	98	937
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12	6	3	8	76
Ministero dell'Istruzione e del Merito	12	7	7	9	85
Ministero dell'Interno	100	101	49	129	1.151
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	186	97	69	97	1.031
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	896	520	194	534	5.349
Ministero dell'università e della ricerca	231	125	60	150	1.469
Ministero della Difesa	29	15	15	15	160
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	39	27	14	33	311
Ministero della cultura	194	58	39	126	1.174
Ministero del turismo	57	28	15	30	307
Ministero del lavoro	1	1	1	1	10
Ministero della salute	10	10	10	10	97
Quota 3% riservata agli investimenti regionali	105	60	30	75	720
TOTALE	3.500	2.000	1.000	2.500	24.000

Relazione illustrativa

Una quota del 3% del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo strutturale dell'art.120 è destinata al rifinanziamento degli investimenti diretti delle Regioni sul proprio territorio. Le risorse sono ripartite con le medesime percentuali decise dal c.464, dell'articolo 1, L.213/2023. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

legge 30 dicembre 2023, n.213 – c.464. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna Regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art.120 - Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Comma aggiuntivo - Investimenti premialità)

1. All'articolo 120 è aggiunto il seguente comma:

"5. In considerazione dei criteri stabiliti dalla presente legge per l'applicazione della nuova governance europea agli enti territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal comma 1- ter, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132."

Relazione illustrativa

Alla luce dell'applicazione dei nuovi criteri della governance europea agli enti territoriali, sono confermati in quanto compatibili, i criteri di cui al comma 1- ter, dell'articolo 6 del decreto-legge 29

settembre 2023, n. 132 circa la determinazione dell'indicatore di virtuosità per il riparto di fondi di investimento per le Regioni a statuto ordinario.

Art. 124 - Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Proposta modificativa)

All'articolo 124 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "al titolo II" sono sostituite con "alla presente legge";
- b) le parole "si applicano le disposizioni di cui all'" sono sostituite con "il governo e le autonomie speciali promuovono entro il 30 aprile 2025 un'intesa ai sensi dell'".

Relazione illustrativa

L'emendamento intende rendere aderente il testo dell'articolo 124 a quanto previsto negli accordi di finanza pubblica tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'emendamento non comporta oneri finanziari analogamente a quanto rappresentato nella relazione tecnica correlata alla disposizione che viene modificata: "La disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale".

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 18-bis Adeguamento limite trattamento economico accessorio (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente: "18- bis. All'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo le parole "dal fondo crediti di dubbia esigibilità" aggiungere "L'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento economico accessorio riferito all'anno 2018, non opera in diminuzione rispetto alle risorse destinate per tale finalità per l'anno 2016 di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Relazione illustrativa

Il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'articolo 33, del decreto - legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Art. 18-ter Deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in tema di fondo per il trattamento accessorio del personale (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente "18-ter. 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019,

n. 58 sono prorogate per il quinquennio 2025-2029. Con decreti del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Regioni, le Province, le Città Metropolitane ed i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

2. Le percentuali di incremento di spesa del personale di cui al comma 1 potranno essere applicate, fermo restando l'incremento massimo di cui al comma 1, anche ai fondi per il trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, con la finalità di sviluppare politiche di welfare aziendale nelle amministrazioni regionali e locali rientranti nei parametri di virtuosità di cui al comma precedente, a prescindere dal verificarsi o meno delle fattispecie di cui all'ultimo periodo dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.”

Relazione illustrativa

Alla luce dei positivi risultati in termini di contenimento della spesa per il personale, in un'ottica di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la norma intende, all'interno dei limiti massimi di incremento di spesa per il personale, introdurre una deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in tema di fondo per il trattamento accessorio del personale, per le realtà territoriali rientranti nei parametri di virtuosità definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23 Estensione trattenimento in servizio del personale (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 5, dell'articolo 23 è inserito il seguente “5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 5 possono dare applicazione alle disposizioni di cui al medesimo comma anche nei confronti del personale dipendente cessato dal servizio, per raggiungimento dei limiti ordinamentali vigenti, nei sessanta giorni precedenti l'entrata in vigore della presente legge. Fermi restando i limiti previsti dal comma 5, le Amministrazioni possono procedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro con gli interessati.”

Relazione illustrativa

Al fine di consentire il dispiegamento dell'efficacia della disposizione in tema di trattenimento in servizio del personale pubblico anche nei confronti di quelle unità cessate dal servizio ante adeguamento dei limiti ordinamentali, adeguamento comunque previsto dalla medesima legge di bilancio, si autorizzano le amministrazioni ad operare per il trattenimento (*rectius*: ricostituzione del rapporto di lavoro) dei soggetti cessati dal servizio nei sessanta giorni antecedenti l'entrata in vigore della legge di bilancio.

Art. 23-bis. Mancanza di acquisizione del DURC per trasferimento di risorse tra enti pubblici (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente “23-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non necessitano di acquisire il DURC di cui al DM 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva – DURC) in caso di trasferimento di risorse, a qualsiasi titolo, verso altri enti pubblici.”



Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che non sia necessario acquisire il DURC quando si tratta di trasferimento di risorse tra enti pubblici avvenuto in base a disposizioni normative. L'emendamento si rende necessario per evitare che, sulla base di presunte irregolarità contributive derivanti dal disallineamento degli archivi presenti nella banca dati INPS (denominata Passweb) e i contributi versati dalle pubbliche amministrazioni, sia rilasciato un DURC negativo con gravi conseguenze per le Amministrazioni ed in particolare per l'impossibilità di ricevere il rimborso di contributi afferenti a progetti co-finanziati.

Art. 23-ter Differimento temporale della sospensione dei termini di prescrizione delle Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente "23-ter. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 10-bis, le parole "afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2029"
- 2) al comma 10-ter, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2029"

Relazione illustrativa

L'emendamento intende posticipare al 31/12/2029 la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Il posticipo è finalizzato a consentire alle pubbliche amministrazioni di effettuare le verifiche per contestare le presunte irregolarità contributive che pervengono da parte dell'INPS e per evitare che eventuali rendite da erogare ai futuri pensionati siano addebitate agli enti.

Art. 23-quater (Differimento temporale del termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)

Dopo l'articolo 23-ter è inserito il seguente "23-quater. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»"

Relazione illustrativa

Con la proposta emendativa precedente, si rende necessario posticipare al 31/12/2029 il termine di non applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora per i casi di presunto mancato versamento delle contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.



Art. 23-quinques -Disallineamento degli archivi presenti nella banca dati INPS (Articolo aggiuntivo)


Dopo l'articolo 23-*quater* è inserito il seguente "23-*quinques*. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033" è sostituito dal seguente "Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ritenuti assolti gli obblighi contributivi per i dipendenti già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i dipendenti in servizio per i periodi paga fino al 30 settembre 2012. La certificazione delle posizioni assicurative dei dipendenti presso l'INPS da parte delle pubbliche amministrazioni, da effettuarsi in prossimità del pensionamento o su richiesta dell'istituto previdenziale all'atto della gestione di una prestazione, avviene attraverso il flusso di denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 per i periodi paga successivi al 30 settembre 2012, mentre per i periodi paga fino al 30 settembre 2012 può avvenire anche attraverso l'applicativo "Nuova Passweb"

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a superare per il personale già in pensione e per i contributi afferenti a più di dieci anni fa, la problematica connessa alle presunte irregolarità nei versamenti dei contributi previdenziali dovuta al disallineamento degli archivi presenti nella banca dati INPS (denominata Passweb), derivante principalmente dalla mancata o erronea acquisizione dei dati contenuti nelle denunce regolarmente trasmesse dai datori di lavoro pubblici negli anni passati, nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dallo stesso Istituto (e prima ancora dall'INPDAP) diverse dalle attuali richieste sia in ordine di dati che nelle modalità di trasmissione. La data del 30 settembre 2012 corrisponde all'ultimo periodo paga precedente all'introduzione della nuova e vigente modalità di gestione e compilazione della denuncia all'INPS dei dati previdenziali dei dipendenti, denominata DMA 2. Tale problematica impone ai datori di lavoro pubblici un'attività particolarmente gravosa e complessa, talvolta impossibile, per dimostrare di aver regolarmente versato i contributi negli anni passati la cui comunicazione è avvenuta, inoltre, con regole di esposizione dei dati differenti rispetto a quelle previste per i periodi paga decorrenti dal 1° ottobre 2012.

Art. 110 -Esclusione del turn over per assunzioni già autorizzate nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale per l'anno 2024 (Comma aggiuntivo)

Dopo l'ultimo periodo del comma 9, dell'art. 110 aggiungere il seguente periodo: "Le assunzioni di personale a tempo indeterminato, già autorizzate nella programmazione triennale dei fabbisogni di

An official circular stamp is partially visible, containing illegible text. Below it is a handwritten signature in black ink.

personale per l'anno 2024 e non effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, non rientrano nel limite previsto per l'anno 2025 di cui al primo periodo.”

Relazione illustrativa

La proposta ha l'obiettivo di specificare che nella percentuale di turn-over del 75% per le assunzioni di personale definita al comma 9 non sono ricomprese le spese per le assunzioni già programmate nel PTFP 2024 e non ancora effettuate.

Art. 110 Proroga delle graduatorie concorsuali (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 9, dell'articolo 110 è inserito il seguente “9-bis. *Le graduatorie concorsuali degli enti interessati dalle disposizioni di cui al comma 9, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di un anno.*”

Relazione illustrativa

In conseguenza della previsione di cui al comma 9, che determina per le assunzioni di personale una percentuale di turn-over pari al 75%, non consentendo dunque una piena utilizzabilità delle graduatorie concorsuali vigenti dell'ente, si prevede la proroga di un anno dell'efficacia delle medesime.

Art. 110-bis Reclutamento straordinario di personale dirigente per le Regioni interessate da interventi concernenti le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 110 inserire il seguente: “110-bis. *Le Regioni interessate da interventi concernenti le infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere, da realizzare a valere su fondi statali o regionali, possono stipulare contratti di diritto privato per la copertura di posizioni dirigenziali, in deroga al limite di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni, per un massimo di quattro unità, previo formale accertamento dell'assenza di professionalità, nell'ambito del proprio personale dirigente, idonee a curare la realizzazione delle suddette infrastrutture. Tali contratti hanno una durata massima di cinque anni e non sono rinnovabili. Le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono effettuate in deroga alle limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto – legge n. 31 maggio 2021, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2025.”*

Relazione illustrativa

Nel panorama complessivo delle Regioni è emersa una forte esigenza di una maggiore implementazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed ospedaliere che in diversi casi vede un coinvolgimento delle stesse amministrazioni segnatamente per quanto concerne l'edilizia ospedaliere.

A tal fine anche in ragione di oggettive carenze nell'organizzazione delle amministrazioni regionali, per quanto concerne i profili tecnici presenti nell'area della dirigenza si rende necessario un reclutamento temporaneo e straordinario finalizzato a fronteggiare i bisogni derivanti da tali esigenze infrastrutturali del territorio e ammodernamento della rete ospedaliera.

La disposizione proposta in ragione della sua straordinarietà ha durata limitata nel tempo sia per l'attuazione che per la durata dei contratti privatistici che non sono rinnovabili.
Il reclutamento deve avvenire previo accertamento dell'assenza di figure professionali a ciascuna Regione.

Art. 110-ter Differimento termine per procedure mobilità preventiva (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 110-bis è inserito il seguente: "110-ter. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite con le seguenti "fino al 31 dicembre 2026"

Relazione illustrativa

L'emendamento intende posticipare al 31/12/2026 l'obbligo previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 di svolgere le procedure di mobilità preventiva previste all'art. 30, comma 2-bis del D.lgs. 165/2001 prima di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Il posticipo è finalizzato ad evitare un rallentamento nelle procedure di assunzione a tempo indeterminato in una fase di forte ricambio generazionale e contestualmente ad evitare il rischio di incrementare l'esodo di personale a tempo indeterminato dagli Enti locali alle Regioni e dalle Regioni agli organi dello Stato.

Art. 110-quater Estensione alle Regioni delle nuove modalità di reclutamento (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 110-ter è inserito il seguente "110-quater. All'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo "Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli Enti locali" è sostituito con il seguente:

"Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione delle Regioni e degli Enti locali"

b) al comma 1 le parole "Gli Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le Regioni e gli Enti locali"

c) al comma 2 le parole "I rapporti tra gli Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "I rapporti tra gli enti di cui al comma 1"

d) al comma 3 le parole "Gli Enti locali aderenti" sono sostituite dalle seguenti "Gli enti aderenti" e le parole "Gli Enti locali interessati" sono sostituite dalle parole "Gli Enti interessati"

e) al comma 4 le parole "In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili." sono soppresse.

f) al comma 5 le parole "Enti locali aderenti" sono sostituite dalle parole "enti aderenti"

g) al comma 8 le parole "gli Enti locali" sono sostituite dalle seguenti "Le Regioni e gli Enti locali"

Relazione illustrativa

L'emendamento intende ampliare la possibilità di ricorrere alle nuove modalità di reclutamento anche alle Regioni permettendo, tra l'altro, la possibilità di razionalizzare le procedure di reclutamento tra Regioni ed Enti locali con applicazione del medesimo CCNL funzioni locali che prevede, tra l'altro, omogeneità nei profili professionali di inquadramento

Il comma 4 è riformulato al fine di eliminare un inciso che fa riferimento a norme abrogate.

Art. 110-quinques Reclutamento personale a tempo determinato ARPA per realizzazione grandi opere

Dopo l'articolo 110-*quater* è inserito il seguente "110-*quinques*. All' articolo 3 comma 4 del decreto-legge n. 44/2023 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74 sono soppresse le parole "nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto 2 dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione" e inserite le parole "nel rispetto dell'equilibrio di bilancio di ciascuna Arpa".

Relazione illustrativa

L'emendamento consente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di reclutare personale a tempo determinato ai fini della progettazione e della realizzazione delle grandi opere nel rispetto dell'equilibrio di bilancio delle diverse Arpa.

Osservazioni


Con riferimento all'articolo 110, comma 9, DDL Bilancio, si ritiene necessario altresì un confronto con i competenti Ministeri volto a chiarire se la norma si applichi solo alle capacità ordinarie - sostituendo il regime di calcolo delle capacità assunzionali - ovvero se vada ad integrarsi con i valori soglia ex art. 33 del DI 34/19 andando quindi ad aggiungersi all'incremento di spesa ivi previsto. È necessario altresì chiarire se, il limite alle assunzioni superiori al 75% della spesa del personale cessato, si aggiunga al recupero dei resti assunzionali e se nello stesso debbano essere computate le mobilità. Infine, si ritiene necessario chiarire se la norma si applichi anche alle assunzioni 2025 già autorizzate nel PIAO 2024 e se consenta per l'anno 2025 di computare ai fini della determinazione della capacità assunzionale, la spesa del personale cessato nel 2024 che sia già stata utilizzata per effettuare assunzioni in sostituzione del turn over in corso d'anno.

Infine, si ritiene necessario un chiarimento anche in merito all'articolo 23 del DDL Bilancio, al fine di verificare se il trattenimento in servizio, rientri o meno tra le capacità assunzionali assimilabile a una nuova assunzione.

SALUTE

Art. 14 - Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza (Proposta sostitutiva)

All'articolo 14, primo comma, le parole "della persistente mancata intesa" sono sostituite dalle seguenti "del sistematico confronto".



Relazione illustrativa

Il Tavolo Tecnico per la condivisione dei contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica, ai sensi dell'intesa rep. atti n. 6/CU del 25 gennaio 2024 tra il Governo, le Regioni e PA, ANCI e UPI, ha visto reiterate proposte da parte del Gruppo Tecnico sub-area Dipendenze. Il confronto è tutt'ora in corso, con il contributo anche degli Enti locali, e non sarebbe corretto addebitare a questi e alle Regioni la "persistente mancata intesa", anche con riferimento al fatto che il Tavolo per lungo tempo non è stato convocato.

Art. 23 – Misure in materia di trattamento in servizio (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 5 dell'articolo 23 aggiungere il seguente: "6. Per i dirigenti medici e sanitari e per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 164 e 164-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in relazione alle quali non si applica il limite di cui al precedente periodo".

Relazione illustrativa

L'integrazione proposta intende salvaguardare la possibilità prevista dall'art. 1, comma 164 della L. 213/2023 per i dirigenti medici e sanitari e per gli infermieri dipendenti del SSN di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età e la possibilità per le aziende del SSN prevista dall'articolo 1, comma 164-bis della stessa legge 213/2023 di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, su istanza degli interessati, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Tali conferme si rendono necessarie per continuare a mantenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri, laddove necessario in relazione alle note difficoltà di reclutamento di tale personale, fino al settantesimo o al settantaduesimo anno di età prescindendo, per tutti, dall'osservanza del limite, posto dall'articolo 23, comma 5 del ddl, del 10 per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni.

Art. xxx (Emendamento aggiuntivo)

"All'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono elise le parole "comunque non essendo assoggettate a piano di rientro".

Relazione illustrativa

L'articolo 27 comma 5 prevede:

5. Sono Regioni di riferimento le tre Regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque Regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre

 20



2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le Regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

La distinzione tra Regioni in piano di rientro e non, alla luce dell'attuale condizione economica del SSN, non è rappresentativa della capacità di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da parte di una Regione.

Infatti, anche una Regione ancora sottoposta ai piani di rientro può risultare performante nelle tre aree di monitoraggio del Nuovo Sistema di Garanzia. Pertanto, la sola garanzia dell'equilibrio economico, per la definizione delle Regioni di riferimento assume valore discriminatorio e non significativo della qualità dell'assistenza effettivamente erogata in favore dei cittadini.

Art. 40 - Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni (Proposta sostitutiva)

All'articolo 40, primo comma, le parole "di euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti "di 4 milioni di euro".

Relazione illustrativa

Si esprime apprezzamento per l'istituzione del "Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni". Tuttavia, il Fondo pur nella fase di prima istituzione dovrebbe contare su una provvista almeno analoga al successivo "Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, che è appunto pari a 4 milioni di euro. Peraltro, le attività connesse al Fondo potrebbero essere orientate dalle risultanze (in corso di elaborazione) del Tavolo Tecnico di Lavoro per l'elaborazione di Linee di indirizzo sull'identificazione precoce delle dipendenze patologiche - *Early Detection*, istituito presso il Ministero della Salute.

Art. 42 - Sistema nazionale di allerta rapida -NEWS-D (Proposta aggiuntiva)

All'articolo 42, comma 2, dopo le parole "proprio funzionamento" inserire le seguenti "di una rete" e dopo le parole "di secondo livello" inserire le seguenti "ed è coordinato dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità".

Relazione illustrativa

Il lavoro effettuato in questi anni dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità, con il Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) sulle Nuove Sostanze Psicoattive, (NSP) può essere valorizzato con il mantenimento di un ruolo di coordinamento. Il comma che segue non viene modificato in quanto l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) può essere nel contempo centro collaborativo di primo livello e sede di coordinamento.

Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Comma aggiuntivo - Fondino premialità)

All'articolo 47 "Rifinanziamento del SSN" è aggiunto il seguente comma:

"4. A decorrere dall'anno 2025, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed i relativi criteri di riparto sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari allo 0,5 per cento delle predette risorse."

Relazione illustrativa

Al fine di dar seguito a quanto previsto dall'accordo politico del 2 dicembre 2022 definito in sede di Conferenza delle Regioni, la norma prevede un incremento in maniera permanente della quota premiale dallo 0,25% allo 0,50% a decorrere dall'anno 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito.

Attualmente la quota premiale è pari allo 0,50% ma solo limitatamente all'anno 2024 (art. 1, comma 234 della L. 213/2023)

La norma prevede che i criteri di riparto siano indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Comma aggiuntivo - Regioni benchmark)

All'articolo 47 è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»."

Relazione illustrativa

Al fine di dar seguito a quanto previsto dall'accordo politico del 2 dicembre 2022 definito in sede di Conferenza delle Regioni, è estesa al 2025 la norma, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole Regioni, si assumono come Regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuare in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico) mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di tre Regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima)

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica



Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Soppressione comma 3 - Obiettivi di piano)

All'art. 47 il comma 3) è soppresso

Relazione illustrativa

Dalla relazione tecnica allegata al DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 non si evincono le finalità per cui nel 2026, nel 2027 e nel 2028 vengono sottratte dalla quota indistinta risorse pari a 928 milioni di euro nel 2026, a 478 milioni di euro nel 2027 e 528 milioni nel 2028 per destinarle all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitario di carattere prioritario e di rilievo nazionale (cd. Obiettivi di piano). Si propone pertanto la soppressione del comma 2, in quanto si ritiene inopportuno la sottrazione di un importo significativo di risorse dal fabbisogno finanziario indistinto per destinarlo a risorse vincolate in assenza di una precisa motivazione e finalità.

Più in generale, si propone la previsione di una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dell'integrità della quota indistinta annua, alla luce anche di quanto condiviso nel Patto per la Salute 2019-2021; patto che prevedeva, ad esempio, che le anche quote di FS vincolato confluissero progressivamente nella quota indistinta nell'ottica anche di una implementazione di un percorso di semplificazione.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Proposta parzialmente ablativa)

All'art. 47, comma 1) le parole: "anche per le finalità di cui agli art. 18, 19, 59, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 61, 61, 63 e 65" sono sostituite dalle parole "anche per le finalità di cui agli articoli 18 e 19. Conseguentemente, al fine di provvedere al finanziamento degli art. 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62 63 e 65, all'art 121, sostituire il comma 2 con i seguenti:


2. Il fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è ridotto di 42 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 320 milioni a decorrere dall'anno 2025

Relazione illustrativa

Questo emendamento ha lo scopo di finanziare con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il FSN le misure specifiche in materia di sanità contenute nella Legge di bilancio.

Il livello di finanziamento del SSN che si prospetta per l'anno 2025 sulla base dell'attuale art. 47 non appare infatti congruo rispetto alle esigenze di copertura dei costi crescenti che i SSR sostengono, quali i costi inflattivi, che pesantemente impattano sui bilanci dei SSR.



Art. 47 - Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Proposta aggiuntiva)

Nell'art. 47, comma 1, dopo le parole "è incrementato" si inserisce:

"rispetto agli importi già definiti dall'art. 1, comma n. 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'art. 1, comma n. 217 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213,"

Relazione illustrativa

L'attuale formulazione dell'art. 47 non è sufficientemente chiara, perché non specifica qual è il termine di riferimento rispetto al quale viene stabilito l'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e non ne definisce l'ammontare complessivo finale. Si ritiene quindi opportuno proporre questa integrazione nel testo.

Art 47 bis - Proposta aggiuntiva

Al fine di favorire lo smaltimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al decreto-legge n. 73 del 2024 il Fabbisogno Sanitario Nazionale di cui al comma 1) è incrementato di 500 milioni per l'anno 2025.

Proposta aggiuntiva

L'art. 5-septies, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019 è modificato come segue:


"Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore degli operatori e delle persone ospitate nelle strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate all'attivazione dei sistemi di allarme e alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Art. 48. 1 bis – Inclusione delle prestazioni di alta specialità nel limite di spesa

Dopo il comma 1 dell'art. 48, aggiungere il seguente: *"1-bis Al fine di regolare i flussi della mobilità sanitaria interregionale e rafforzare la governance dell'offerta dei SSR, si specifica che le prestazioni di alta specialità a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza concorrono comunque ai limiti di spesa indicato al comma 1 del presente articolo."*

Relazione illustrativa

Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 dove all'art. 15 comma 14 da un lato ha introdotto una deroga dell'alta specialità per le prestazioni erogate a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza ai limiti di spesa, che però è solo apparente, in quanto il medesimo comma 14 precisa che vi è la necessità di garantire l'invarianza dell'effetto finanziario (con una corrispondente riduzione delle prestazioni di bassa complessità). Poiché tale formulazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012 ha prodotto interpretazioni differenti da parte di varie Regioni, che hanno reso più complicato concludere gli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, si propone di ribadire nel presente comma che, di fatto, anche le prestazioni di alta specialità rese da strutture private accreditate a favore di pazienti residenti in altre Regioni devono essere computate nei limiti di spesa.



Art. 49 - Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata (Emendamento soppressivo)

L'art. 49 è soppresso.

Relazione illustrativa

Il comma 1 definisce l'innovatività di un farmaco, chiarendo che essa deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Se in passato era chiaro che le componenti selezionate per la definizione di farmaco innovativo riguardavano unicamente il *bisogno terapeutico*, il *valore terapeutico aggiunto* e la *qualità delle prove* ora il primo comma dell'articolato parla di tutt'altro. Secondo la nuova impostazione ciò che rende innovativo un farmaco può essere anche la *tecnologia di produzione*, il *meccanismo di azione*, la *modalità di somministrazione* al paziente gli *effetti sulla qualità della vita* e le *implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza*. Il giudizio di innovatività è quindi esteso a fattispecie quali le tecnologie di produzione o il meccanismo d'azione, che non sono di interesse per i pazienti e per le Regioni. Il comma 5 prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del fondo di cui al comma 3. Non è chiaro se il parere della CSE sia vincolante o solo un parere istruttorio, ad esito del quale la decisione spetterebbe unicamente al Direttore Scientifico; si ritiene che i criteri debbano essere definiti con parere vincolante della CSE.

Il comma 6 prevede che il requisito dell'innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisce ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antifettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Relativamente alle malattie rare e ultra-rare, invece, il comma 6 prevede che il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il comma è troppo generico. Se si vuole definire un criterio "diverso" per la valutazione dell'innovatività di antibiotici si deve fare in modo puntuale e dedicato. Questa dicitura è generica ed aspecifica ed oltre a non determinare nulla di nuovo per gli antibiotici, getta incertezza sulla modalità di definizione dell'innovatività.

Il comma 8, a decorrere dal 1° gennaio 2025, estende anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente, la possibilità di accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, ed a condizione che siano già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e che la CSE, della stessa Agenzia, abbia valutato motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7. Per tali medicinali, la presente disposizione prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Garantire l'accesso al fondo ad un farmaco innovativo condizionato non è d'interesse e toglie fondi per i farmaci realmente innovativi.

Il comma 9, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto di quanto disposto dal comma 9, estende anche agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come "reserve" secondo la nomenclatura "AWaRe" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e qualora la CSE abbia valutato l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7. Non è chiaro se oltre ad essere classificati come "reserve" gli antibiotici debbano anche possedere le caratteristiche di farmaco innovativo o se sia condizione sufficiente la classificazione Reserve per accedere al fondo. Sarebbe invece necessario stanziare fondi ad hoc per incentivare lo sviluppo di antibiotici.

Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui. Non è razionale ridurre la disponibilità dei fondi per farmaci innovativi in un contesto di evoluzione terapeutica con molte terapie geniche potenzialmente innovative, per spostarli sui farmaci ad innovatività condizionata (per 300 mln euro) e sugli antibiotici Reserve (100 mln euro).

Art. 50 - Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie (Emendamento soppressivo)

All'art. 50 il comma 2) è soppresso

Relazione illustrativa

Si propone la soppressione del comma 2, in quanto vincola una quota di risorse sottraendole al fabbisogno sanitario indistinto e ciò non appare in linea con la necessità espressa dalle Regioni di prevedere una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dell'integrità della quota indistinta annua, alla luce anche di quanto condiviso nel Patto per la Salute 2019-2021; patto che prevedeva, ad esempio, che le anche quote di FS vincolato confluissero progressivamente nella quota indistinta nell'ottica anche di una implementazione di un percorso di semplificazione.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 51 - Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari (Emendamento parzialmente ablativo)

All'art. 51 comma 2) sono sopresse le parole "gestionali, organizzativi, economici (...) e patrimoniali"

Relazione illustrativa

L'attuale testo dell'art. 51 comma 2 prevede che al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano considerando il finanziamento regionale, il sistema di garanzia, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sia integrato di una dimensione di monitoraggio e



valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Si propone la soppressione della valutazione delle Regioni e PA da parte ministeriale sugli aspetti gestionali, organizzativi, economici e patrimoniali in quanto eccessivamente invasiva delle competenze e potestà regionali in tema di organizzazione dei propri servizi sanitari regionali.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Art. 54 - Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini (Proposta aggiuntiva)

All'articolo 54 dopo il comma 1) è aggiunto il seguente:

2) Le disposizioni di cui al comma 1) del presente articolo non si applicano alla prescrizione dei farmaci per le quali il sistema digitale non lo consente o comunque nei casi in cui il prescrittore è impossibilitato all'uso dei sistemi digitali per relativi disservizi".

Relazione illustrativa

Oggi alcuni medicinali di cui alle tabelle del DPR 309/90 sono prescrivibili su ricetta ministeriale speciale, quindi, è necessario mantenere detta previsione in assenza di modifiche al DPR 309/90.

Il prescrittore nel caso in cui i sistemi SAS siano offline si troverebbe a non poter fare la prescrizione e quindi non garantirebbe le terapie ai pazienti senza sua diretta responsabilità.

Non sono previsti nuovi oneri dalla clausola di salvaguardia.

Art. 57 - Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici (Proposta parzialmente ablativa)

All'art. 57 il comma 1) e il comma 3) sono soppressi.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede il trasferimento di una quota remunerativa dello 0.65% dalle aziende farmaceutiche ai grossisti ISO risorse per l'SSN. La norma determina un aggravio economico nella misura in cui le aziende non pagano il pay back di legge nella quota parte dello 0.65% (il comma 2 lo specifica ulteriormente).

Il comma 3 produce un effetto economico stimato in base al monitoraggio AIFA in 51 milioni di euro (sottostimato perché il numero di confezioni è relativo all'anno 2023 ed il trend è in incremento) a far data 2025. Si chiede di abrogare poiché non è disposto un finanziamento ad HOC per l'anno 2025. I fondi disposti a copertura per l'anno 2026/2027 risultano incipienti e non è specificato in quale capitolo di bilancio si trovino. Non è specificato se il riconoscimento dello 0.05 euro a confezione vada a costituire spesa farmaceutica o meno.

Art. 57 bis - Proposta aggiuntiva

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 406 -bis, secondo periodo, le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle parole «negli anni 2024 e 2025», al terzo periodo le parole «del medesimo anno» sono sostituite dalle parole «dell'anno 2025».

Relazione illustrativa

Facendo seguito a quanto convenuto nel corso della riunione riguardo al nulla osta reso per la deliberazione CIPSS sulla farmacia dei servizi si chiede l'inserimento nel DDL della Legge di Bilancio un articolo specifico per autorizzare la proroga delle attività della farmacia dei servizi per il 2025.

Art. 57 bis - (Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Articolo aggiuntivo)

IPOTESI 1 RISORSE REGIONALI

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie di ciascuna Regione».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:

“c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 nei limiti delle disponibilità finanziarie delle Regioni;

c-ter) L'accordo collettivo nazionale definisce le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis). Gli accordi di livello regionale, sulla base dei principi e criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti delle medesime prestazioni e funzioni assistenziali nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.”

IPOTESI 2 FINANZIAMENTO SPECIFICO NAZIONALE

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nel limite dimilioni euro».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:

“c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 nei limiti delle disponibilità individuate dall'art. 11, comma 1, lettera e), della Legge 18 giugno, n. 69;

A

c-ter) L'accordo collettivo nazionale definisce le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis). L'accordo collettivo nazionale determina, altresì, la remunerazione delle medesime prestazioni e delle funzioni nel limite di spesa indicato all'art. 11, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, lettera e). Gli accordi di livello regionale, sulla base dei principi e criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale, e nel limite di spesa ivi indicato, disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle stesse prestazioni e funzioni assistenziali; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste."

Relazione illustrativa

L'art. 8, comma 2, del d.lgs. 502 del 1992 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153, ha previsto che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi ad accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. Con l'art. 11 della L. 18 giugno 2009, n. 69, è stato fornito il quadro legislativo di riferimento in base al quale le farmacie possono erogare nuovi servizi nell'ambito del SSN. Nel D.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, emanato in attuazione della suddetta legge delega e nei successivi decreti ministeriali, sono previsti nel dettaglio i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del SSN, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia. I servizi in questione riguardano la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare integrata, la loro collaborazione a iniziative finalizzate al corretto utilizzo dei farmaci prescritti e relativo monitoraggio, la partecipazione a programmi di educazione sanitaria e prevenzione, l'effettuazione in farmacia di prestazioni di prima istanza nell'ambito dell'autocontrollo, i servizi di secondo livello rivolto ai singoli assistiti, l'attività di prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistiche presso le strutture pubbliche e private convenzionate. Il rapporto con le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. 502/1992, conformi agli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlativi accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi regionali fissano altresì i requisiti richiesti dalle farmacie di partecipazione alle attività di nuovi servizi.

Per lo svolgimento e la regolamentazione di tali servizi, la disposizione normativa della legge di delega in parola (art. 11, comma 1, lett. e), della Legge 18 giugno 2009, n. 69) prevede che "l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le Regioni e per gli Enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole Regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

L'accertamento in questione non è risultato perseguibile in quanto la diminuzione eventuale degli oneri per il SSN può eventualmente ottenere un riscontro solo all'atto del trasferimento di tali servizi in capo alle farmacie, e ciò può essere ottenuto in conseguenza dell'entrata in vigore dell'ACN e non preventivamente.

Tanto è vera tale considerazione che già con l'articolo 1, comma 403 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 si è avviata una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, stabilendo finanziamenti specifici (al

comma 406 della stessa L. 27 dicembre 2017, n. 205 si stanziavano 36 milioni di euro complessivi). Tali sperimentazioni con relativi finanziamenti specifici risultano vigenti sino al 31 dicembre 2024.

Relazione (IPOTESI 1)

Orbene, l'intervento normativo in esame, propone una revisione della legge di delega per la parte che contempla la certificazione del risparmio da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.

Al comma 1, si prevede, di conseguenza, che l'onere sostenibile sia quello determinato da ciascuna Regione con consistenze di risorse proprie. L'ACN, dunque, provvederà a determinare forme di remunerazione dei servizi in questione nel limite delle disponibilità che ciascuna Regione potrà determinare con risorse proprie.

Con il secondo comma si provvede, quindi, a novare la parte dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che, in attuazione della stessa L. 69/2009, conteneva il rinvio al procedimento di certificazione del livello complessivo di spesa da parte del Comitato e del Tavolo.

In particolare, al comma c-bis) si richiamano le competenze dell'ACN nell'individuazione dei principi e dei criteri per la determinazione della remunerazione, stabilendo che ciò avviene *"nei limiti delle disponibilità individuate dall'art. 11, comma 1, lettera e), della Legge 18 giugno, n. 69"* e quindi come stabilito al comma 1 del presente DDL.

Al comma c-ter si stabiliscono i livelli di regolamentazione negoziale tra l'ACN e gli Accordi di livello regionale (AAIIRR) secondo i quali al primo spetta il compito di definire le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis, oltre alla determinazione della *"remunerazione delle medesime prestazioni e delle funzioni nel limite di spesa indicato all'art. 11, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, lettera e)"*, mentre agli accordi decentrati di livello regionale resta il compito di disciplinare *"le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle stesse prestazioni e funzioni assistenziali"*.

Allo stesso comma, si ribadisce, come da vigente previsione di legge, che eventuali remunerazioni riconosciute oltre il limite delle risorse regionali restano a carico dei cittadini che le richiedono.

Relazione (IPOTESI 2)

Orbene, l'intervento normativo in esame, propone una revisione della legge di delega per la parte che contempla la certificazione del risparmio da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005.

Al comma 1, si prevede, di conseguenza, che l'onere sostenibile sia quello appositamente stanziato con la riforma di legge in esame. L'ACN, dunque, provvederà a determinare forme di remunerazione dei servizi in questione nel limite di tali disponibilità.

Con il secondo comma si provvede, quindi, a novare la parte dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che, in attuazione della stessa L. 69/2009, conteneva il rinvio al procedimento di certificazione del livello complessivo di spesa da parte del Comitato e del Tavolo.

In particolare, al comma c-bis) si richiamano le competenze dell'ACN nell'individuazione dei principi e dei criteri per la determinazione della remunerazione, stabilendo che ciò avviene *"nei limiti delle disponibilità individuate dall'art. 11, comma 1, lettera e), della Legge 18 giugno, n. 69"* e quindi come stabilito al comma 1 del presente DDL.

Al comma c-ter si stabiliscono i livelli di regolamentazione negoziale tra l'ACN e gli Accordi di livello regionale (AAIIRR) secondo i quali al primo spetta il compito di definire le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla

lettera c-bis, oltre alla determinazione della “remunerazione delle medesime prestazioni e delle funzioni nel limite di spesa indicato all’art. 11, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, lettera e)”, mentre agli accordi decentrati di livello regionale resta il compito di disciplinare “le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle stesse prestazioni e funzioni assistenziali”.

Allo stesso comma, si ribadisce, come da vigente previsione di legge, che eventuali remunerazioni riconosciute oltre il limite delle risorse indicate al comma 1 restano a carico dei cittadini che le richiedono.

Art. 64 - Premialità liste di attesa (Proposta aggiuntiva)

Dopo il comma 2 dell’art. 64, aggiungere il seguente comma 3:

“3. Per favorire lo smaltimento delle liste d’attesa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, delle misure previste dai commi da 218 a 222 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal comma 233 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2025.

Relazione illustrativa

In considerazione della rilevanza strategica dell’obiettivo di smaltimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, l’emendamento mira a riproporre, anche per il 2025, quanto già previsto dal comma 232 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lascia la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di utilizzare, per l’anno 2025, di una quota parte, non superiore allo 0,4 per cento, del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato già previsto dal disegno di legge di bilancio per il 2025.

Art. 65 - Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (Proposta sostitutiva)

All’articolo 65, comma 1, le parole “sanitarie” sono sostituite dalle seguenti “socio-sanitarie”.

Relazione illustrativa

Si esprime apprezzamento per la determinazione di una quota vincolata alle prestazioni socio-sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale. La ragione della proposta sostitutiva può essere rilevata nella rubrica dell’articolo 35 del DPCM 12 gennaio 2017, ovvero “Assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche”.

Art. 65 - Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (Proposta aggiuntiva)

All'articolo 65, comma 2, dopo le parole "assegnazione delle risorse" inserire le seguenti "alle Regioni".

Relazione illustrativa

La mobilità interregionale sociosanitaria è *quel fenomeno che coinvolge gli assistiti che usufruiscono dei servizi sanitari presso strutture che non appartengono alla propria Regione di residenza* (Age.n.a.s. 2023). La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle circolari del Ministero della Salute. Il Patto per la salute 2010-2012 (n. 243/CSR del 3 dicembre 2009) all'articolo 19 ha proposto l'introduzione di "adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria". Tali accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale sono stati resi obbligatori con la Legge di stabilità 2016. Pertanto, le Regioni possono essere destinatarie delle risorse per la gestione della mobilità interregionale nell'ambito delle dipendenze.

Art. 66 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta parzialmente ablativa)

All'articolo 66, comma 2, le parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell'osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è abrogato.", sono soppresse.

Relazione illustrativa

L'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, ha trasferito presso il Ministero della salute l'Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.

Successivi Decreti Ministeriali hanno definito gli obiettivi, i compiti e la composizione dell'Osservatorio.

Con Decreto Interministeriale 30 gennaio 2023 è stato ricostituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Osservatorio dura in carica tre anni.

Considerato il percorso storico e la rilevanza delle attribuzioni assegnate all'Osservatorio è opportuno il suo mantenimento, preservandolo come organo consultivo indipendente specializzato nel monitoraggio, nella ricerca e nella prevenzione delle dipendenze da gioco d'azzardo, con capacità di elaborare misure scientifiche e di indirizzo per le politiche sociosanitarie, in un momento in cui la materia del gioco d'azzardo è oggetto di riordino nazionale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).



Art. 66 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (Proposta sostitutiva)

All'articolo 66, comma 4, la parola "sentita" è sostituita dalle seguenti "d'intesa".

Relazione illustrativa

Il comma 4 dell'art. 66 testualmente recita: *Il fondo è ripartito tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.* Si ritiene che data la rilevanza del Fondo, i criteri possano essere condivisi e siano assunti appunto d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.

Art. 66 bis - Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'art. 66, è aggiunto l'art-66-bis:

“Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, ed evitare anticipazioni con il FSN, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2025, con dotazione di 50 milioni annui.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.”

Relazione illustrativa

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 in favore delle Regioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Lo stanziamento decorre dal 2025, anche per gli anni successivi, al fine di evitare l'utilizzo del fondo sanitario nazionale quale copertura anticipata dei costi sostenuti, in attesa della definizione dello stanziamento apposito per l'anno di competenza.

Art. 66 bis Indennizzi danneggiati da vaccinazioni Covid (Articolo aggiuntivo)

Il comma 1 bis) dell'art. 20 del Decreto - legge n. 4/2022 recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, è così riformulato:

“1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché' al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, effettuato sulla base dei dati relativi alle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, comunicati dalle Regioni e dalle Province autonome al Ministero della Salute, con le modalità definite nel Decreto del Ministro della Salute del 26 settembre 2022. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché' l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle Regioni”.

Testo vigente:

((1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché' al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché', sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle Regioni)).

Relazione illustrativa

Il Decreto Legge n. 4/2022 recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto, all'art. 20, che l'indennizzo, di cui alla L. 210/1992, da parte dello Stato riconosciuto a coloro che abbiano riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, spetti anche ai soggetti riconosciuti danneggiati in modo permanente da vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'Autorità sanitaria italiana.

La norma ha stanziato per tale finalità, 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 in un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio.

Viene messa, pertanto, in capo alla Conferenza la certificazione dei dati ai fini dell'erogazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome.

Questa disposizione genera notevoli criticità in quanto la Conferenza, rappresentando un organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province autonome, non può occuparsi di certificazione di dati, che dovrebbe essere posta in capo al Ministero della Salute, il quale, tra l'altro, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 settembre 2022, che dà attuazione al richiamato Decreto Legge, effettua il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità

dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'Autorità sanitaria italiana.

Art. 66 bis - Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 66 aggiungere i seguenti:

66-bis - Disposizioni in materia di spesa per l'assunzione di personale sanitario

66- bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.107 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola "sanitario" è sostituita dalle seguenti: "del servizio sanitario nazionale".
- b) al comma 1, primo periodo, le parole "e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2" sono soppresse;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per consentire alle Regioni e alle Province autonome di indirizzare e coordinare la spesa dei propri enti del servizio sanitario e al fine, in particolare, di garantire l'applicazione di standard minimi di personale omogenei presso tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle aziende ed enti del SSN sono approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità alla predetta metodologia";
- d) al comma 3 dell'articolo 5 le parole da "Fino all'adozione" a "al comma 2" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La modifica di cui alla lettera a) è proposta per rendere la rubrica coerente con i contenuti dell'articolo, che fanno riferimento alla determinazione della spesa di tutto il personale del SSN e non solo di quello del ruolo sanitario.

La proposta di cui alla lettera b) è volta a definire a regime la determinazione del tetto di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.

Con la proposta di cui alla lettera c) si intende eliminare una norma che subordina l'adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale all'approvazione da parte del ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La competenza in materia, infatti, deve ritenersi esclusivamente regionale, attenendo a profili pubblicistico-organizzativi del lavoro pubblico e, quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, riconducibili alla materia dell'organizzazione regionale. Si propone la sostituzione della norma con un'altra che da un lato connota la metodologia per la definizione del fabbisogno del personale, adottata secondo la procedura indicata nel medesimo comma 2, quale

strumento per indirizzare e coordinare la spesa di personale delle aziende ed enti dei Servizi sanitari regionali, ma dall'altro riconosce alle stesse Regioni e Province autonome la competenza ad approvare i piani dei fabbisogni predisposti dagli enti del SSN che insistono sul proprio territorio.

Infine, con la proposta di cui alla lettera d) di parziale abrogazione del comma 3 dell'art. 5, in coerenza con la parziale abrogazione del primo periodo del comma 1 e con il proposto nuovo testo del comma 2, si rende stabile la determinazione del tetto di spesa come definita dal comma 1 e nel contempo si conferma che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4 del DL 35/2019 convertito dalla L. 60/2019.

***Art. 66 bis - Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze comportamentali
(Articolo aggiuntivo)***

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza comportamentale, con priorità al Disturbo da Gioco d'Azzardo.


2. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche comportamentali e in particolare alle persone affette da Disturbo da Gioco d'Azzardo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche comportamentali (FDPC). Il fondo è ripartito tra le Regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Dopo l'art. 5 comma 1 del decreto-legge 7 giugno 2024 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2024 n. 107 è inserito il seguente comma 1bis: In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 e limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di contrasto alle dipendenze patologiche per l'utilizzo dei Fondi di cui al comma 4 dell'articolo 66 e comma 3 dell'articolo 66 bis della presente Legge, è autorizzata l'acquisizione di unità di personale a tempo determinato presso i Servizi pubblici per le Dipendenze.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sulle dipendenze comportamentali, a partire dal Disturbo da Gioco d'Azzardo, con informazioni riguardanti l'impatto sulla salute, le misure ed azioni di prevenzione e di cura e riabilitazione attuate, i dati in materia di tutela della legalità, lo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, i volumi della raccolta, i risultati economici.

Relazione illustrativa

Rispetto ai commi 1 e 2: l'art. 66 della Legge di bilancio 2025 destina a parità di risorse, a tutte le dipendenze i fondi che attualmente sono finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione del solo Disturbo da Gioco d'Azzardo: è evidente che lo stesso volume di risorse non può essere sufficiente per rispondere ad un ventaglio molto più ampio di bisogni, e che inoltre, a parità di finanziamento e incremento delle finalità, non sarà possibile garantire la continuità delle attività in essere rivolte al gioco d'azzardo, che peraltro oltre alle Aziende Sanitarie coinvolgono in molti piani regionali anche altre istituzioni (in primo luogo i Comuni) ed il Privato Sociale Accreditato.



36

La scelta di una più ampia destinazione delle risorse è condivisibile, ma prevedendo un corrispondente incremento del budget dedicato alla Quota finalizzata del Fondo sanitario indistinto e al Fondo vincolato istituito presso il Ministero della Salute. Naturalmente la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali deve costituire adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Rispetto al comma 3: i limiti all'acquisizione di personale a tempo determinato attualmente vigenti possono essere superati ai fini di una efficace gestione dei Fondi di cui all'articolo 66 e 66 bis della presente Legge di bilancio.

Rispetto al comma 4: A fronte di una situazione in costante e drammatica evoluzione per quanto concerne la dimensione sociale e sociosanitaria del Gioco d'Azzardo Patologico e delle altre dipendenze comportamentali, il Parlamento deve essere opportunamente informato.

Art. 66-ter - Valorizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio-sanitario (Articolo aggiuntivo)

66-ter. "Al fine di valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche considerando le attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, destinano alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Le suddette risorse aggiuntive sono utilizzate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le risorse potranno essere distribuite le predette risorse tra le aziende ed enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee di indirizzo per l'attuazione del presente comma.

Relazione illustrativa

La disposizione consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disponibilità dei propri bilanci, di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018. Il testo è in parte mutuato dalla previsione contenuta nell'ultimo punto della scheda 3 del Patto per la salute 2019-2021 di cui all'intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019.

Art. 66 ter - Modifiche alla legge 2 giugno 1988 n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (Proposta aggiuntiva)

Successivamente all'art. 66, è aggiunto l'art-66-ter:

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1988 n. 218 è così sostituito:

"3. Le Regioni provvedono a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti, a seguito dell'abbattimento, entro sessanta giorni dall'incasso dell'assegnazione di cui al comma 2, decorrenza dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali."



2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1988 n. 218 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, anche i costi di abbattimento, raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse nonché i costi di distruzione di attrezzature e materiali non disinfettabili, mangimi, prodotti agricoli o zootecnici contaminati a seguito di epidemie veterinarie sulla base delle rendicontazioni delle spese anticipate dalle Regioni interessate."

Relazione illustrativa

Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 218 del 2 giugno 1988 sconta scenari epidemiologici oramai superati che vedevano una casistica limitata e poco significativa in termini economico-finanziari.

A trentacinque anni dall'approvazione della legge n. 218/1988 gli ultimi anni hanno visto svilupparsi epidemie epizootiche degli animali (polli, suini ecc.) con impatti sia gestionali che economico-finanziari di notevoli dimensioni con oneri per abbattimenti che sono arrivati a importi di centinaia di milioni di euro. In un simile contesto non è opportuno:

- mantenere una normativa che espone le Regioni all'apertura di contenziosi giudiziari (pesanti in termini operativi ed economici sia per la P.A che per il tessuto produttivo nazionale);
- prevedere la corresponsione di interessi legali da parte delle Regioni in caso di mancato versamento dell'indennizzo entro 60 gg dall'abbattimento degli animali.

Le Regioni interessate alla gestione delle epidemie veterinarie sostengono ulteriori costi per l'abbattimento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse che l'emendamento propone di finanziare con una quota vincolata del fondo sanitario nazionale sulla base delle rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute.


Art.-66-quater - Limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile (Articolo aggiuntivo)

66-quater. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al settimo periodo dopo le parole *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica"* sono inserite le seguenti: *“, veterinaria e sanitaria”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 già prevista nei confronti del personale della dirigenza medica e del personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e sociosanitario, limitatamente a ciascun anno del triennio 2024-26, anche al personale della dirigenza veterinaria e sanitaria non medica. Ciò in considerazione della frequente necessità per gli enti del SSN, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di acquisire personale anche di tali profili con contratti di lavoro flessibile anche oltre il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, sia nei casi di mancanza di candidati idonei nelle graduatorie di concorso pubblico, sia laddove il fabbisogno aziendale è legato ad esigenze di carattere temporaneo o a vacanze transitorie di organico.





Si sottolinea che l'emendamento proposto, come peraltro espressamente ribadito, non determina nessun maggior costo poiché gli oneri per il reclutamento di personale con contratti di lavoro flessibile sono compresi nel limite generale di spesa per il personale degli enti del SSN di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, limite dato dalla spesa complessiva sostenuta nel 2018 o, se superiore, da quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4%.

Art.-66-quater - Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato (Proposta aggiuntiva)

Successivamente all'art. 66, è aggiunto l'art-66-quater:

1. All'art. 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), la parola "secondo" è soppressa.

Relazione illustrativa

La modifica proposta consente, nelle more dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di avvicinare l'importo dell'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria all'importo definitivo, commisurando l'anticipazione stessa al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento dell'intesa, relative all'anno precedente a quello di riferimento. Tale modifica eviterebbe l'esigenza di ricorso ad anticipazioni sul mercato finanziario da parte delle Aziende ed Enti del SSN.

Art. 66-quinquies - Incremento del limite di spesa delle prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti dell'Area Sanità (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

66-quinquies. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 218 inserire il seguente: 218-bis. "Per le finalità di cui al comma 218, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è incrementato del 25% il limite di spesa di cui all'articolo 89, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024".

o in subordine:

66-quinquies. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 218 inserire il seguente: 218-bis. "Per le finalità di cui al comma 218, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è incrementato del 25% il limite di spesa di cui all'articolo 89, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024. Alle prestazioni aggiuntive svolte oltre il limite stabilito dalla norma di cui al periodo precedente non si applica il regime fiscale di cui all'art. 7 del decreto-legge del 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107".

Relazione illustrativa della proposta principale

La disposizione dettata dalla legge n. 213/2023, art. 1 comma 2018, si propone di favorire l'acquisizione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale medico delle aziende ed enti del SSN, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale, incrementando, a questo fine, la remunerazione stabilita in sede contrattuale.

Al fine di consentire il ricorso a questo istituto quale leva per realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore, ossia di affrontare la carenza di personale medico, di ridurre le liste di attesa e di contenere il ricorso alle esternalizzazioni, si rende necessario adeguare il limite di spesa stabilito dalla vigente disciplina contrattuale e diretto a garantire l'invarianza finanziaria rispetto alla spesa sostenuta, per il medesimo istituto, nell'anno 2021, con riguardo a ciascuna delle annualità oggetto della disciplina di cui al comma 218, e quindi per gli anni 2024, 2025 e 2026.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la sua applicazione deve necessariamente avvenire all'interno del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come determinato dalla vigente legislazione.

Relazione illustrativa della proposta subordinata

La disposizione dettata dalla legge n. 213/2023, art. 1 comma 2018, si propone di favorire l'acquisizione delle prestazioni aggiuntive da parte del personale medico delle aziende ed enti del SSN, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale, incrementando, a questo fine, la remunerazione stabilita in sede contrattuale.

Al fine di consentire il ricorso a questo istituto quale leva per realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore, ossia di affrontare la carenza di personale medico, di ridurre le liste di attesa e di contenere il ricorso alle esternalizzazioni, si rende necessario adeguare il limite di spesa stabilito dalla vigente disciplina contrattuale e diretto a garantire l'invarianza finanziaria rispetto alla spesa sostenuta, per il medesimo istituto, nell'anno 2021, con riguardo a ciascuna delle annualità oggetto della disciplina di cui al comma 218, e quindi per gli anni 2024, 2025 e 2026.


La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto la sua applicazione deve necessariamente avvenire all'interno del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come determinato dalla vigente legislazione. Inoltre, essa non comporta una perdita di gettito Irpef in quanto si prevede che l'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 7 del decreto-legge n. 73/2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, non trovi applicazione per quella parte di prestazioni aggiuntive che sono svolte oltre il vincolo di spesa previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 66-sexies - Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (Articolo aggiuntivo)

66-sexies. Al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.107 dopo le parole "rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n.213" inserire le seguenti: "comprese quelle eventualmente richieste per l'effettuazione dei servizi di guardia notturna, di cui al comma 6 dello stesso articolo".

Relazione illustrativa

L'art. 7 prevede nei confronti dei dirigenti sanitari e dei dipendenti del comparto che effettuano prestazioni aggiuntive secondo le previsioni del CCNL di riferimento, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. L'integrazione al comma 1 intende chiarire che l'aliquota fiscale agevolata riguarda anche le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste per l'effettuazione di servizi di guardia notturna. Tali prestazioni sono comprese nei volumi complessivi di prestazioni

 40

aggiuntive rilevate dal Conto Annuale e quindi il loro assoggettamento all'aliquota agevolata non comporta necessità di nuove coperture.

Art. 110 - Misure in materia di personale pubblico (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 12 dell'articolo 110, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario delle Regioni rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere destinati, ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale, per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il relativo importo è adeguato annualmente, in aumento o in diminuzione, in rapporto ai risparmi conseguiti rispetto al limite di spesa di cui al precedente periodo. Le risorse potranno essere attribuite dalle Regioni agli enti del servizio sanitario regionale anche con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio.

Relazione illustrativa

Con il comma proposto si intende estendere agli enti del SSN la possibilità prevista dal comma 12 dell'articolo 110 per le amministrazioni destinatarie dello stesso articolo, di incrementare con i risparmi di spesa i fondi per il trattamento accessorio del personale nel limite del 10 per cento del valore dei fondi contrattuali. La misura massima dell'incremento è data dai risparmi conseguiti a livello regionale rispetto al limite di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Diversamente dalla previsione del comma 12 la possibilità di incremento dei fondi non è invece collegata a risparmi determinati dalla stabile riduzione delle assunzioni a tempo indeterminato, sia perché negli enti del SSN non vi sono limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, ma solo un limite complessivo di spesa previsto dalla norma di legge sopra richiamata, sia perché il numero limitato di assunzioni effettuato da parte di tali enti rispetto alle risorse a disposizione non è generalmente determinata da durature scelte di natura organizzativa, bensì dalla attuale, e si auspica transitoria, impossibilità di reclutamento di personale appartenente a numerosi profili e discipline del ruolo sanitario. Inoltre, per evitare che l'incremento dei fondi possa determinare una riduzione stabile di risorse destinate ad assunzioni necessarie a garantire i LEA, si prevede la riduzione dei fondi nell'ipotesi di riduzione dei risparmi. Infine, si autorizzano le Regioni a ripartire le risorse tra gli enti del SSN con la finalità di perseguire la perequazione del trattamento accessorio, che consenta un almeno parziale riequilibrio della misura pro capite dei fondi contrattuali, spesso ingiustificatamente molto differenziata tra un'azienda sanitaria e l'altra della stessa Regione.

Art. 120 - Rifi naziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture (Proposta sostitutiva)

All'articolo 120 comma 3, le parole "è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036" sono sostituite dalle seguenti "è incrementato di 253,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029". Le parole "la sottoscrizione di accordi di programma" sono soppresse.

Relazione illustrativa

I cantieri di cui agli investimenti precedentemente finanziati dal PNC (criterio di ripartizione di cui al successivo comma 4) sono già stati avviati da quasi un anno e, pertanto, le Regioni devono poter procedere ai pagamenti in un orizzonte temporale contenuto in soli cinque anni anziché dieci e certamente con decorrenza anticipata rispetto a quanto previsto. La proposta, quindi, concentra le risorse complessive stanziata in cinque anni, coerentemente allo sviluppo delle opere in corso, e con decorrenza dal 2025, tenuto conto dell'avvio dei cantieri nel 2024.

Considerato poi che l'incremento di dotazione del Fondo è unicamente destinato alla copertura degli interventi prima inseriti nella programmazione PNC, linea «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», e pertanto facenti parte del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto dal Ministero della Salute con ciascuna Regione, risulta ridondante la necessità di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma per il finanziamento dei medesimi interventi con fondi statali di altro tipo. Poiché non viene messa in discussione l'ammissibilità dei singoli interventi, già verificata a monte del CIS, l'espletamento della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di programma risulterebbe inutilmente gravoso in termini di tempo e risorse impiegate.

Articolo aggiuntivo

Le lettere a), b), c), d) del comma 304 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono sostituite dalle seguenti:

All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: *“dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025”*;

2) al quinto periodo, le parole: *“per l'anno 2023”* sono sostituite dalle seguenti: *“per l'anno 2023, l'anno 2024 e l'anno 2025”*;

3) all'ultimo periodo, dopo le parole: *“data di entrata in vigore della presente disposizione”* sono inserite le seguenti: *“per l'anno 2023 ed entro il 31 gennaio 2026 per l'anno 2025”*;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: *“31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 dicembre 2025”*;

c) al comma 6-quater, le parole: *“di 500 milioni per l'anno 2024”* sono sostituite dalle seguenti: *“di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per l'anno 2025”*;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: *“Fino al 31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle seguenti: *“Fino al 31 dicembre 2025”*;

2) al terzo periodo, le parole: *“dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025”*;

Relazione illustrativa

Con questo emendamento si prorogano al 31 dicembre 2025 gli effetti dell'art 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, finalizzato alla copertura dei maggiori oneri per le opere pubbliche derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime. Tale misura che valeva originariamente fino al 31 dicembre 2023 è stata prorogata dalla legge 29 dicembre 2023 n. 197 fino al 31 dicembre 2023 e dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213 fino al 31 dicembre 2025. Senza questa misura si rischia il fermo di tutti i cantieri di opere pubbliche in corso a causa dell'impossibilità di far fronte a tale incremento dei costi, molti dei quali sono inseriti nel PNRR con le evidenti conseguenze.



Osservazione (art. 12, art. 13)

Si sottolinea la necessità di contemperare le esigenze inerenti alla fiscalità generale e le entrate per l'erario con i principi costituzionali di tutela della salute. Al proposito si ricordano le dimensioni del fenomeno del gioco in Italia e la sua incidenza in termini di problemi sociali e sanitari nella popolazione. Dal 2000 al 2024 la raccolta complessiva, che definisce l'ampiezza del mercato, è aumentata di oltre otto volte, passando, in termini reali, da 19 a più di 160 miliardi di euro stimati per il 2024. In questo contesto, aumentare l'attrattiva del montepremi e inserire un'estrazione aggiuntiva del Lotto e del Superenalotto può contribuire ad aggravare una situazione che già di per sé appare sconcertante (la raccolta complessiva supera di gran lunga il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale).

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 77 bis - Credito d'imposta ZLS (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'art. 77 (Credito d'imposta ZES) è inserito il seguente articolo

Art. 77 bis

(Credito d'imposta ZLS)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "fino al 15 novembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025";

a) al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2025";

c) al comma 5, le parole: "e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "in 250 milioni di euro per l'anno 2025 e in 50 milioni di euro per l'anno 2026".

2. Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto ha lo scopo di estendere i benefici fiscali previsti nell'ambito dell'articolo 77 del disegno di legge di bilancio 2025 anche alle zone logistiche speciali che, in attuazione dell'articolo 1, commi 61-65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i. possono essere istituite nelle Regioni individuate dalla normativa europea come "più sviluppate" che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La proposta è conforme a quanto previsto dalla citata legge n. 205/2017, la quale, all'articolo 1, comma 64, ha riconosciuto alle imprese operanti nelle ZLS la possibilità di usufruire, oltre che delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, anche dei benefici di carattere fiscale attribuiti alle ZES (oggi ZES unica), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si segnala che il credito d'imposta di cui sopra, con riferimento alle zone logistiche semplificate, è stato finanziato per l'esercizio 2023 con la legge di bilancio 27 dicembre 2022, n. 197 e per l'esercizio 2024 con l'art. 16 del DL n. 60/2024.

POLITICHE AGRICOLE

Art. xxx - Disposizioni relative agli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche (Articolo aggiuntivo)

1. Al fine di potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nei decreti di declaratoria del Masaf nn. 473460 del 12 settembre 2023, 473440 del 12 settembre 2023 e 473466 del 12 settembre 2023, fino al 31 dicembre 2025, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto la concessione, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti o benefici economici comunque denominati da parte di pubbliche amministrazioni in favore delle medesime imprese, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
2. Per la concessione, l'erogazione di aiuti, anche a titolo di anticipo, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, per la concessione o per il pagamento in anticipo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tali casi la concessione o il pagamento in anticipo sono sottoposti a clausola risolutiva.
3. Eventuali economie derivanti dagli interventi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con la legge del 31 luglio 2023, n. 100, potranno essere utilizzate per gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, esclusivamente secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, attuano la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 e ottobre 2024, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta delle Regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili."

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira all'inserimento, all'interno del TITOLO XII del DDL Bilancio 2025 dedicato alle Misure in materia di calamità naturali ed emergenze, di un nuovo articolo recante disposizioni volte a potenziare e semplificare gli interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche dal 1° maggio 2023 e nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024, accelerando in particolare le concessioni, gli anticipi e i saldi per le imprese interessate dagli eventi alluvionali 2023 e prevedendo che le eventuali economie





derivanti dagli interventi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, possano essere utilizzate per far fronte agli eventi alluvionali occorsi nei mesi di settembre 2024 e ottobre 2024.

POLITICHE SOCIALI

Art. 38 - Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità (Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 3 dell'articolo 38, aggiungere il seguente:

“3 bis. In vista della piena attuazione della riforma in materia di disabilità di cui al comma 1 ed al fine di garantire la continuità assistenziale in favore di disabili e anziani, anche assistiti da caregiver familiari, a valere sul Fondo non autosufficienza 2025 le Regioni sono autorizzate a confermare gli interventi programmati nei rispettivi atti regionali a valere sul Fondo non autosufficienza 2024 nei limiti delle risorse stanziato dallo Stato per l'anno 2025”.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento è finalizzato a garantire la continuità assistenziale in favore delle persone disabili ed anziane, autorizzando le Regioni a confermare gli interventi programmati nei rispettivi atti regionali in attuazione del Piano non autosufficienza 2022/2024. Detta possibilità si rende necessaria anche per consentire la piena attuazione delle riforme nazionali in materia. Nel corso dell'anno 2025, infatti, sarà avviata, oltre alla sperimentazione in tema di disabilità, anche una formazione estesa e capillare che si rivolgerà ad Enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore. Solo a seguito della conclusione della sperimentazione e formazione e della emanazione dei decreti attuativi previsti nei DD. Lgs. Nn. 29/2024 e 62/2024 si potranno dettare le regole di utilizzo del FNA e pervenire al superamento delle prestazioni, oggi estremamente frammentate tra sanità e sociale, al fine di garantire ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato, a partire dai propri desideri e rispondendo ai suoi bisogni. La mancata possibilità di proroga delle programmazioni regionali, nelle more dell'approvazione del nuovo piano, determinerebbe peraltro un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all'annualità 2025 e la conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate.

Art. 101 - Fondo per l'assistenza ai minori (Proposta aggiuntiva)

All'articolo 101 al comma 4 è inserito, infine, il seguente periodo: *“Con il medesimo decreto sono stabilite le quote del fondo di cui al comma 1 da destinare ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano e le relative modalità di accesso.”*

Relazione illustrativa

Considerata la portata dell'intervento e per motivi di parità di trattamento, l'emendamento specifica che le risorse del fondo sono destinate anche i comuni delle autonomie speciali competenti in materia di finanza locale.

Dal presente emendamento non discendono oneri finanziari.

Art. 101 - Fondo per l'assistenza ai minori (Proposta sostitutiva e aggiuntiva)

All'articolo 101 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ovunque ricorrono le parole "Ministero dell'Interno" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali";
- b) ovunque ricorrono "Conferenza Stato-città e autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
- c) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il decreto interministeriale di cui al presente comma riporta, altresì, i citati fabbisogni standard monetari di ogni Comune accorpato a livello degli ambiti territoriali sociali rilevati per le Regioni RSO dal sistema informativo dei servizi sociali (SIOSS) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali."

Relazione illustrativa

La *ratio* dell'emendamento è la seguente:

- a) consentire il passaggio della gestione del neocostituito fondo assistenza minori dal Ministero dell'Interno al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in ragione della competenza e per coordinare tali risorse con quelle già erogate dal MLPS alle Regioni in favore dei minori in favore delle Regioni nell'ambito del fondo nazionale politiche sociali;
- b) consentire il passaggio della competenza sulla concertazione in relazione alla ripartizione del fondo dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali alla Conferenza Unificata partecipata anche dalla Regioni che conferiscono insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risorse in materia di assistenza ai minori
- c) si ritiene utile che il decreto ministeriale di ripartizione della spesa riporti un'ulteriore tabella che riporti i finanziamenti erogati accorpato per ambito territoriale sociale rilevato dal SIOSS.

Art. xxx - Deroghe ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i Punti unici di accesso -PUA (Articolo aggiuntivo)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per le finalità di cui all'art. 1 comma 163 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, gli AFS e i Comuni, anche in forma associata, che ne facciano parte, possono assumere, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge, personale con qualifica di operatore sociale qualificato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e anche in qualità di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, al piano triennale dei fabbisogni di personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 e, con riferimento al triennio 2022-2024, con le risorse del nuovo "Piano Nazionale per la non autosufficienza", e a decorrere dal 2025, nella misura di 50.000.000,00 di euro, a gravare sul medesimo fondo, così come già previsto dall'articolo 43 della relazione tecnica alla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 in deroga ai limiti di spesa

A

stabiliti dall'articolo 1, commi 557-557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, , senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

L'estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni degli operatori sociali effettuate a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNNA) di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1264, è finalizzata a garantire l'attuazione dei LEPS, introdotti dalla legge 234/21, e assicurare la continuità nei servizi finora fruiti dai beneficiari. La previsione di tale deroga assume, inoltre, particolare rilevanza in previsione dell'attuazione della riforma complessiva della non autosufficienza e delle novità normative che verranno introdotte con il DDL Anziani.

Ci si riferisce infatti, in particolare, a quanto disposto dalle norme della legge di bilancio per il 2022 n. 234/2021, art. 1 commi 159-170, da quanto previsto nel nuovo Piano triennale per la non autosufficienza 2022-2024, nonché dai principi introdotti nella legge delega sulla disabilità e da quelli inseriti nella riforma della non autosufficienza. Si evidenzia, che attualmente le succitate Leggi sono in corso di attuazione e che il rafforzamento dell'assistenza domiciliare rappresenta un momento essenziale per garantire la piena realizzazione delle disposizioni previste. Inoltre, sia la legge 23 marzo 2023, n.33 che la Legge 227 del 22 dicembre 2021 sono entrambe attuative delle disposizioni del PNRR.

I diversi provvedimenti richiamati concorrono ad un progressivo ed effettivo sviluppo di un sistema dei LEPS fondati proprio sulla domiciliarità degli interventi su tutto il territorio nazionale e sul concreto sviluppo di un sistema di interventi ad alta integrazione sociale e sociosanitaria.

I LEPS, così come definiti dal comma 159 della L. 234/2021, sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità" (art. 1, comma 159 L.234/21).

Un approccio basato sui livelli essenziali delle prestazioni sociali comporta la creazione un sistema che si fonda sulla valorizzazione delle persone, dando a ciascuno l'attenzione necessaria affinché si prevenano situazioni di disagio e di esclusione, il quale va coniugato con una visione e un modello organizzativo che cercano di ricondurre al centro la persona e i suoi bisogni. In merito a ciò, si fa presente che già l'articolo 1 comma 797 della legge di bilancio 2021 (n. 178 del 2020) ha disposto l'assegnazione ed incremento di risorse dedicate all'assunzione di assistenti sociali e alle politiche sociali, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal riguardo, in considerazione dell'effettivo rafforzamento dei PUA occorrerà procedere all'assunzione di 1250 unità di personale.

Il PUA, dunque, si pone come modello organizzativo finalizzato a rispondere ai bisogni dell'individuo, ed è il luogo dell'accoglienza sociale e sociosanitaria, porta di accesso alla rete dei servizi e delle risorse territoriali e modalità organizzativa dei servizi di accoglienza e orientamento tra Comune/ATS e Distretto ASL, istituita per garantire pari opportunità d'accesso alle informazioni e ai servizi sociali e sociosanitari, a coloro che ne abbiano necessità.

Tale intervento normativo permette, quindi, il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione multidimensionale) presso i PUA, mediante l'assunzione di personale adeguatamente qualificato e numericamente sufficiente a potenziare i servizi sociosanitari rivolti alle persone non autosufficienti. In tal senso, per favorire l'assunzione degli operatori sociali qualificati, si giustifica la previsione di ulteriori deroghe ai limiti della capacità assunzionale degli Enti locali, in base alle quali tra l'altro le

spese di personale riferite alle nuove assunzioni e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1 (si riferisce alle Regioni), 1 bis (province e città metropolitane) e 2 (comuni) dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Inoltre, ciò consente di dare attuazione a quanto previsto dal disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge di bilancio 234/21, teso a garantire alle persone in condizione di non autosufficienza (persone con disabilità ed anziani non autosufficienti) la fruizione di adeguati servizi sociali e socio-sanitari attraverso la valutazione effettuata nei PUA (Punti Unici di Accesso) dalle équipes ivi operanti.

Relazione tecnica

La prevista deroga ai vincoli assunzionali per il personale assunto con qualifiche di operatore sociale presso i PUA, fa riferimento alle risorse, già stanziato, del Fondo Nazionale per le non autosufficienze. Le stesse sono state implementate, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 234 del 2021, per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, per euro 200 milioni per l'anno 2023, per euro 250 milioni per l'anno 2024, per euro 300 milioni a decorrere dal 2025, al fine di attuare i servizi socioassistenziali erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali, volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane.

Pertanto, vista la disponibilità di risorse aggiuntive, già nella nuova programmazione per il Piano Nazionale per le non autosufficienze 2022-2024, si è provveduto all'accantonamento e ripartizione delle stesse tra le Regioni, così come previsto dalla tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2022 che, ad ogni buon fine, si riporta di seguito.

Nell'ambito del secondo Piano Nazionale per la non autosufficienza del 22 ottobre 2023, si evidenzia che sono state individuate e ripartite le risorse destinate al rafforzamento dei PUA attraverso l'assunzione di personale sociale per un ammontare complessivo di euro 20 milioni per il 2022, euro 50 milioni per il 2023 ed euro 50 milioni per il 2024. È fondamentale sottolineare che a decorrere dal 2025 al fine di offrire il maggior sostegno possibile per tali assunzioni è prevista la destinazione di 50 milioni di euro a gravare sul FNA. Pertanto, si sottolinea che, in tale contesto, assume particolare rilevanza l'approvazione della deroga ai limiti assunzionali in quanto di importanza nevralgica nell'assetto organizzativo dei PUA, strutture fondamentali per l'attuazione dei LPES di cui all'art. 1 comma 162 L. 234/2021 e ancor più nel quadro più ampio della riforma sugli anziani non autosufficienti di cui alla legge n. 33/2023. Corre l'obbligo di segnalare che, in assenza di tale deroga, le previsioni normative contenute nella legge 234/2021 che si stanno concretizzando con la legge n. 33/2023 nonché con la legge quadro sulla disabilità n. 227/2021, divengono di difficile attuazione. Tutto ciò premesso, preme porre in evidenza che l'introduzione della disposizione in oggetto non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Tabella - Personale PUA

Regioni	Quota %	unità personale			Importo (€)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Abruzzo	2,37	12	50	50	480.000	2.000.000	2.000.000
Basilicata	1,05	5	19	19	200.000	760.000	760.000
Calabria	3,42	17	67	67	680.000	2.680.000	2.680.000
Campania	8,54	43	128	128	1.720.000	5.120.000	5.120.000
Emilia-Romagna	7,75	39	84	84	1.560.000	3.360.000	3.360.000
Friuli-Venezia Giulia	2,34	12	38	38	480.000	1.520.000	1.520.000
Lazio	9,15	46	83	83	1.840.000	3.320.000	3.320.000
Liguria	3,28	16	39	39	640.000	1.560.000	1.560.000
Lombardia	15,93	80	198	198	3.200.000	7.920.000	7.920.000
Marche	2,8	14	49	49	560.000	1.960.000	1.960.000
Molise	0,65	3	15	15	120.000	600.000	600.000
Piemonte	7,91	39	72	72	1.560.000	2.880.000	2.880.000
Puglia	6,68	33	96	96	1.320.000	3.840.000	3.840.000
Sardegna	2,92	15	53	53	600.000	2.120.000	2.120.000
Sicilia	8,19	41	118	118	1.640.000	4.720.000	4.720.000
Toscana	7,02	35	63	63	1.400.000	2.520.000	2.520.000
Umbria	1,71	9	26	26	360.000	1.040.000	1.040.000
Valle d'Aosta	0,25	1	2	2	40.000	80.000	80.000
Veneto	8,04	40	50	50	1.600.000	2.000.000	2.000.000
Totale	100	500	1250	1250	20.000.000	50.000.000	50.000.000

Ciò premesso, al fine di garantire alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari, nella relazione tecnica della legge n. 234 del 2021, all'articolo 43, rubricato "Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza", sono individuati oneri aggiuntivi per il finanziamento dei Livelli essenziali di prestazioni sociali nell'ambito della non autosufficienza, al fine di garantire il rafforzamento e l'effettivo funzionamento dei Punti Unici di Accesso (PUA).

L'invarianza finanziaria della disposizione in argomento è assicurata dalla stessa relazione tecnica allegata alla legge n. 234 del 2021.

Nello specifico si evidenzia che la quota di riparto del Fondo assegnata alle Regioni per le assunzioni di personale con professionalità sociale ai fini sopra indicati è pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024.

In ottemperanza alla volontà del Legislatore espressa nella succitata Legge di Bilancio, nel fondo nazionale per la non autosufficienza è stata prevista la destinazione di una quota di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 alle assunzioni di personale ai fini del rafforzamento dei PUA, per garantire alle persone in condizione di non autosufficienza (persone con disabilità ed anziani) la fruizione di adeguati servizi sociali e sociosanitari attraverso la valutazione effettuata nei PUA dalle équipes ivi operanti, composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente. In tal modo, è possibile utilizzare efficacemente le risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità, come previsto dall'art. 3 del decreto Interministeriale del 26 settembre 2016.

Oneri aggiuntivi previsti per il finanziamento dei LEPS non autosufficienza				
	2022	2023	2024	DA 2025
DOMICILIARITA' (SAD) E SERVIZI DI SOSTEGNO	80	150	200	250
Unità Valutazione Multidimensionali - Professionalità	20	50	50	50
Totale	100	200	250	300

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Articolo 86 - Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale - (Proposta parzialmente sostitutiva)

1. In epigrafe, le parole *“Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”* sono sostituite dalle seguenti parole *“Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi, degli ecosistemi dell'innovazione e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”*
2. Al primo comma, le parole *“Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca”* sono sostituite da *“Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e degli ecosistemi dell'innovazione, nonché le iniziative di ricerca”*
3. Al quarto comma, le parole *“sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca”* sono sostituite da *“sono individuati annualmente i Centri nazionali, i Partenariati estesi e gli Ecosistemi dell'innovazione, nonché le iniziative di ricerca”*



Relazione illustrativa

La *Missione 4: Istruzione e ricerca, Componente 2: Dalla ricerca all'impresa* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto il finanziamento, a fianco dei Centri nazionali e dei Partenariati estesi, anche degli Ecosistemi dell'innovazione.

In esito all'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione", approvato con DD n. 3277 del 30/12/2022, sono stati finanziati 11 progetti di Ecosistema dell'Innovazione per oltre 1.242.800.000 Euro.

Gli Ecosistemi dell'Innovazione realizzati da reti di università, Enti Pubblici di Ricerca, Enti Pubblici Territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, perseguono il fine di favorire l'interazione fra tali attori per stimolare la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento. Le loro attività sono legate all'istruzione universitaria, alla ricerca applicata, all'innovazione e al trasferimento di tecnologie su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio.

Gli Ecosistemi dell'innovazione si caratterizzano per:

- la scelta di ambiti di attività, focus scientifici e tecnologici capaci di garantire un concreto e dimostrato impatto sul sistema economico e sociale, comprese le PMI;
- una comprovata capacità di innovazione, trasferimento tecnologico e collaborazioni pubblico-private;
- la coerenza con le vocazioni scientifiche ed economiche dei territori e per la coerenza con le priorità di ricerca e innovazione regionali (e.g. Smart Specialization Strategy - S3) e con i piani operativi regionali;
- il coinvolgimento di grandi imprese e PMI;
- il coinvolgimento di istituzioni locali a sostenere le iniziative;
- il coinvolgimento di enti e istituzioni locali di tipo scientifico, tecnologico o culturale;
- la valorizzazione e la messa a sistema delle iniziative esistenti, evitando ogni duplicazione e sovrapposizione;

Fra le misure finanziate nell'ambito della Missione 4 Componente 2 gli Ecosistemi dell'innovazione si posizionano quindi su target più vicini al sistema delle imprese che alle università e ai centri di ricerca rispetto ai Centri di Competenza e ai Partenariati estesi; anche sul versante del livello di maturità tecnologica si posizionano su livelli di TRL più alti e prossimi alle attività di trasferimento tecnologico.

Per tali caratteristiche le ricadute attese in esito ai progetti finanziati nell'ambito degli Ecosistemi dell'innovazione appaiono di particolare importanza per i territori di riferimento e per gli enti territoriali coinvolti.

Le attività di ricerca, valorizzazione e trasferimento realizzate nell'ambito degli Ecosistemi sono infatti destinate a produrre ricadute tanto sui sistemi regionali della ricerca e innovazione, quanto sui tessuti produttivi locali

Per consentire il consolidamento nel tempo delle iniziative attivate nell'ambito di tali progetti, promuoverne le ricadute sul territorio e per garantirne la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si ritiene opportuno estendere il cofinanziamento previsto dall'Art. 86 per i Centri di Competenza e per i Partenariati Estesi anche agli Ecosistemi dell'Innovazione.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 20 bis - Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'Impiego (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

“20-bis.

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome, dalle agenzie e dagli Enti regionali, o dalle Province e dalle Città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

2. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'Impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2024, i Decreti Interministeriali attuativi di quanto disposto dall'art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle Regioni e Province Autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza.

Relazione illustrativa

Il comma 1 estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un “depotenziamento” dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.

Il comma 2, prevedendo l'assegnazione su base triennale delle risorse stanziare dall'art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per l'Impiego, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza, consente alle Regioni e PA e ai loro enti delegati, la predisposizione dei piani di attività e dei bilanci preventivi su base triennale, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda - Comma aggiuntivo)

Dopo il comma 9 dell'articolo 30, aggiungere il seguente: “9-bis. È prorogato, per l'anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, per



un periodo massimo di 12 settimane e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025 a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

Relazione illustrativa

Il comma 9 bis estende per ulteriori 12 settimane nell'anno 2025 il trattamento di Cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero di dipendenti pari a 15 o inferiore, che operano nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciaro.

Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (commi 9 ter, 9 quater, 9 quinquies - Introduzione dell'art. 44, comma 11-opties, d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i. cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e di riorganizzazione - Commi aggiuntivi)

Dopo il comma 9 bis dell'articolo 30 aggiungere i seguenti:

"9 ter. In deroga all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata, per le aziende operanti nel settore "automotive", con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale e con un numero di dipendenti inferiore alle mille unità, e che, a causa dei cambiamenti tecnologici in corso, abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2024, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per una adeguata transizione verso le nuove tecnologie del mercato di riferimento, per cause non imputabili al datore di lavoro, può essere concesso un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per ulteriori 12 mesi – prorogabili per ulteriori 6 mesi - e comunque entro il 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

9 quater. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive concordate con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni e finalizzati alla salvaguardia e rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.

9 quinquies. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Relazione illustrativa

La modifica viene richiesta per sostenere esclusivamente quelle imprese del Settore "Automotive" che, alla data del 31 dicembre 2024, hanno beneficiato di tutti gli istituti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 e che, per cause non imputabili al datore di lavoro, al fine di dare continuità ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per una adeguata transizione verso le nuove tecnologie del mercato di riferimento, hanno necessità di beneficiare di un ulteriore periodo di sostegno al reddito. Il nuovo periodo di integrazione salariale straordinario in deroga potrà essere concesso unicamente fino alla data del 31 dicembre 2025.

Art. 30 - Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Introduzione dell'art. 44, comma 11-opties, d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i. cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e di riorganizzazione – (Proposta additiva)

All'articolo 30, comma 10, dopo le parole "in conformità al regime degli aiuti di Stato" inserire le seguenti "previo intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6 Legge 131/2003".

Relazione illustrativa

Il comma prevede misure nazionali in materia di formazione e tirocini, competenza esclusiva regionale. Pertanto, le misure in oggetto possono essere adottate con intesa forte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 30 comma 10 – Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Proposta sostitutiva)

All'articolo 30, comma 10, le parole "le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti "le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori".

Relazione illustrativa

L'emendamento amplia le modalità attraverso cui le imprese possono promuovere la formazione dei lavoratori.

Art. 30 – Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (Comma aggiuntivo 10 – bis Accesso al programma GOL da parte di lavoratori in CIGS)

Dopo il comma 10 dell'articolo 30 aggiungere il seguente: "All'articolo dell'art 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: "I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono

comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che li mette a disposizione delle Regioni interessate”.

Relazione illustrativa

Il programma GOL attualmente esclude alcune platee di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, come ad esempio i lavoratori in CIGS con causale “contratto di solidarietà”. La proposta emendativa ha lo scopo di estendere la platea di beneficiari GOL a tutti i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale e percettori di CIGS, a prescindere dalla causale di intervento.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri perché interviene nei limiti di spesa a legislazione vigente.

Articolo aggiuntivo

... (rifinanziamento dell’art. 43 bis del DL 109/2018)

“È prorogata per gli anni 2025 e 2026 la disposizione di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma”.

Relazione illustrativa

L’art. 43 bis del DL 109/2018 esonera le aziende in fallimento o amministrazione straordinaria che utilizzano la CIGS per cessazione dai costi relativi al TFR e al licenziamento NASPI.

Questo esonero necessita di fondi specifici nella legge finanziaria, che però mancano per il 2024 e non sono previsti nel progetto per il 2025.

L’art. 43 bis del DL 109/2018 permetteva alle aziende in liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per cessazione di accedere a due importanti esoneri:

1. Esonero Quote TFR: L’azienda è esonerata dall’accantonamento delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) durante i periodi di CIGS, evitando di versare al Fondo di Tesoreria INPS le quote maturate sui salari persi. Ciò riduce l’impatto finanziario della gestione della crisi per le imprese in difficoltà.

2. Esonero Ticket Licenziamento NASPI: Le imprese non sono tenute a pagare il contributo NASPI per i licenziamenti (ticket di licenziamento), che altrimenti rappresenterebbe un costo significativo per ogni lavoratore licenziato, specialmente in caso di licenziamenti collettivi.

L’assenza di questo finanziamento ha spinto molte aziende a rinunciare alla CIGS per cessazione, procedendo direttamente ai licenziamenti. Tale situazione rischia di aumentare la disoccupazione e di far chiudere definitivamente siti produttivi che, in presenza di questo sostegno, avrebbero potuto avviare un percorso di rilancio.

Art. xxx - Articolo aggiuntivo

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), dopo il comma 237 bis è inserito il seguente:

“237 ter. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, l'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria è esonerata, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla cessione, dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche ai periodi di integrazione salariale straordinaria già in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di ... milioni di euro per l'anno 2025, di ... milioni di euro per l'anno 2026 e di... milioni per l'anno 2027. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”

Relazione illustrativa

Con questo emendamento si prevede di inserire, nell'ambito degli strumenti previsti dalla procedura de qua finalizzati a favorire il subentro di un nuovo imprenditore nei casi di dismissione di siti produttivi con il conseguente avvio di virtuosi percorsi di reindustrializzazione comportanti la salvaguardia dei livelli occupazionali, la previsione di un esonero, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dalla cessione dell'azienda o di un suo ramo interessato dalla procedura in argomento, dalla contribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 148/2015 a favore dell'impresa cessionaria che presenti, con riferimento all'azienda o al ramo di essa oggetto di cessione, domanda di integrazione salariale straordinaria. Tale misura contribuirebbe a ridurre gli oneri economici a carico del subentrante che, come avviene nella generalità dei casi, nella prima fase dal subentro faccia ricorso a strumenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per accompagnare la reindustrializzazione del sito acquisito e la riqualificazione dei lavoratori. Ne risulterebbero, a parere della scrivente, ancora più favorite le operazioni di tutela del patrimonio produttivo e occupazionale che la procedura in questione presidia.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 104 - Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali

Proposta additiva- Art. 104 intestazione

All'articolo 104 integrare il titolo con l'aggiunta, dopo la parola “*territoriali*” del seguente testo:

“e proroga dei termini delle disposizioni per il completamento di interventi infrastrutturali”

Proposta additiva – Art. 104 nuovo comma 14 bis



All'articolo 104 dopo il comma 14 aggiungere il seguente nuovo comma:

“14 bis. All'articolo 5 comma 4 del Decreto-Legge 29 giugno 2024 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, le parole «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».*”

Relazione illustrativa

Con decreto interministeriale del 3 gennaio 2020, emanato ex art. 1, comma 891, della legge 145/2018, recante “*Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po*”, sono stati assegnati ai territori delle Regioni coinvolte (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) finanziamenti per interventi infrastrutturali tanto di manutenzione straordinaria su costruzioni esistenti, quanto di nuove costruzioni necessarie per la messa in sicurezza del territorio, spesso localizzate in posizioni strategiche per i collegamenti viari. La proposta emendativa mira a consentire alle stazioni appaltanti di completare l'iter necessario per procedere all'aggiudicazione degli interventi. Infatti, in alcuni casi, essendo le zone territoriali interessate oggetto di interferenze anche molto significative con viabilità diversificata e di competenza di altri soggetti (Anas spa, Rfi) si sono resi necessari iter progettuali e approvativi complessi, che hanno richiesto, seppur avviati nel 2021, aggiornamenti/implementazioni progettuali, sia a seguito delle Conferenze dei Servizi, sia per il fenomeno del “caro materiali” e dei successivi aggiornamenti dei prezzari regionali presi a riferimento. Senza la proroga richiesta si rischierebbe di vanificare, per alcuni interventi, il lavoro finora condotto per poter realizzare l'opera, nonostante in diversi casi si siano già state condotte le progettazioni necessarie e sia prossimo alla pubblicazione il bando di gara relativo.

SPORT

Art. 43 - Disposizioni in materia di finanziamento sportivo- (Proposta additiva rifinanziamento del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori)

1. All'art 43, comma 1, lettera c), secondo capoverso:

dopo le parole “è attribuita” sono inserite le parole “in misura del 50%”

dopo le parole “e delle finanze” sono inserite le parole “previa intesa in Conferenza Stato Regioni,”.

2. All'art 43, comma 1, lettera c), al termine del comma:

sono aggiunte le parole “La restante quota in misura del 50% è attribuita al Fondo di cui all'art 1 comma 561 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

Relazione illustrativa

A seguito della cd Riforma Giorgetti del 2018 (L. 145/2018), in materia di Sport circa un terzo della fiscalità generata (32%) dal settore stesso, con un minimo garantito di 410 milioni di euro annui, è

reinvestito nel settore; tali risorse supplementari sono servite ad aumentare il finanziamento alle Federazioni, attraverso il cosiddetto "secondo round" di contributi erogati da Sport e Salute.

Il Ministro Abodi ha informato con intervista (Italia Oggi) del 2nov2024 – che *il surplus rispetto al 32% è quasi triplicato nell'ultimo anno, passando da 50 a 150 milioni. Una crescita dovuta, in buona parte, anche all'emersione di alcuni aspetti fatti venire a galla dalla riforma del lavoro sportivo. Questo ci permetterà di migliorare e accrescere gli investimenti anche attraverso Sport e salute, che si occuperà sempre di più del rapporto tra sport e scuola, sociale, salute e sostenibilità.*

L'art. 43 della legge di bilancio, modifica (fra gli altri) il comma 632 della legge bilancio 2019 (legge 145/2018) che ha disciplinato la quota di risorse che lo Stato destina al movimento sportivo (*cd citata Riforma Giorgetti*).

Si dispone con il DDL bilancio - art 43 - che il ministero dell'Economia accerta con decreto a quanto ammontano esattamente le risorse, in modo da avere certezza dell'eventuale contributo supplementare; se la cifra supererà i 438 milioni (rispetto ai 410 è incluso il finanziamento al Comitato Paralimpico per 28mln) con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministero dello Sport e dell'Economia, viene stabilita la destinazione; tra i beneficiari non solo Sport e Salute (per i contributi alle Federazioni), ma anche il Dipartimento dello Sport, il Cip, il Coni.

La proposta emendativa è tesa a rifinanziare il Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base nei territori, istituito con il comma 561, art 1, Legge Bilancio 2021 (cap Mef n.2085/849 PcM) che ha registrato un decremento dalla dotazione da 50mln nel 2021, a 20mln nel 2022, 1,5mln nel 2023, 1,3mln nel 2024.

(legge di bilancio 2024 – L. 213/2023)

Capitolo MEF	Capitolo PcM	Oggetto	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
2085	904/849	PROMOZ SPORT DI BASE TERRITORI	1.579.000	1.376.577	2.811.051	178.577



Ulteriori emendamenti condivisi a maggioranza

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 97 – Finanziamento del trasporto pubblico locale (risorse per CCNL Proposta sostitutiva)

[Proposta approvata a maggioranza, con il parere contrario di Lazio e Lombardia]

L'art. 97 è sostituito dal seguente:

“1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2025, anche al fine di consentire il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo i criteri di cui all'art. 97-bis, comma 1.”

Relazione illustrativa

L'articolo 97 prevede un incremento del Fondo assai esiguo nell'importo e limitato al solo 2025, inadeguato per coprire i servizi attualmente eserciti. Tenuto conto della necessità di finanziare anche gli adeguamenti inflattivi e il necessario rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri e che il riparto effettuato in base ai criteri attualmente vigenti avvantaggerebbe solo due Regioni, si ritiene opportuno: a) incrementare la dotazione di una cifra adeguata a coprire una quota maggiore dei costi totali, inclusi quelli destinati al rinnovo CCNL; c) prevedere il riparto in base ai criteri proposti con i due emendamenti seguenti (proposta principale o quella in subordine), visto che tali costi riguardano tutte le Regioni.

In subordine

Art. 97 (Proposta additiva riparto dei 120 milioni di euro)

[Proposta approvata a maggioranza, con il parere contrario di Lazio e Lombardia]

All'art. 97, alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti: *“secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020.”*

Relazione illustrativa

In alternativa alla precedente proposta, tenuto conto che il riparto di tali somme, effettuato sulla base dei nuovi criteri, avvantaggerà quasi esclusivamente solo poche Regioni e che non si tratta di un incremento strutturale, ma solo di una cifra *‘una tantum’* per il 2025, si chiede che tali risorse siano ripartite con le percentuali *‘storiche’* utilizzate nel 2020, così da garantire l'accesso ad esse di tutte le Regioni.

Art. 97-bis Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva criteri di riparto)

[Proposta approvata a maggioranza, con il parere contrario di Lazio e Lombardia]

Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente:

“97-bis. Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017. All'art. 27 del decreto-legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96/17 e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

b) per una quota pari al 50 per cento delle risorse residue del Fondo tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alla lettera d), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna Regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;

c) per una quota pari al 50 % delle risorse residue del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alla lett. d);

2. Al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale della quota di cui alle lettere b) e c) del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.”

Relazione illustrativa

Si chiede che i nuovi criteri (costi standard e LAS) siano applicati solo alla quota incrementale del Fondo (300 milioni nel 2024 e 395 milioni annui a decorrere dal 2025) al fine di verificarne preventivamente gli effetti sull'attuale riparto del Fondo tra le Regioni, evitando pericolosi dissesti. Infatti, ad oggi, i LAS non sono stati ancora definiti e, quindi, non si può conoscere ancora l'impatto che avrà sull'attuale riparto, e i costi standard, che restano per ora l'unico criterio, definiti secondo la norma attualmente vigente “tenendo conto di ‘tutti i servizi presenti nell'Osservatorio’, penalizza pesantemente quasi tutte le Regioni.

L'esistenza della clausola di salvaguardia ex comma 2-ter, in base alla quale le risorse effettivamente erogate non saranno inferiori a quelle assegnate nel 2020, non può ritenersi soddisfacente. Infatti, nonostante da anni tutte le Regioni lamentino che la dotazione storica è largamente insufficiente a garantire i servizi minimi, tanto che TUTTE cofinanziano il TPL, la normativa attualmente vigente comporta che solo due Regioni potranno accedere agli incrementi del Fondo (tale situazione si verificherà già dal 2025) e, in assenza dei livelli adeguati di servizio, che dovrebbero dar conto dell'effettiva necessità dei servizi eserciti, potrebbe portare anche a un decremento della quota 2020 (le Regioni che più cofinanziano riceveranno sempre maggiori risorse a detrimento delle altre).



In subordine:

Art. 97-bis - Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva)
[Proposta approvata a maggioranza, con il parere contrario di Lazio e Lombardia]

Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente: "97-bis. *Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017.*

1. All'art. 27, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96/17 e ss.mm.ii. le parole "considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna Regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché" sono soppresse.

Relazione illustrativa

Qualora la richiesta di applicare i nuovi criteri solo alla quota incrementale del Fondo non fosse accolta, si chiede di eliminare la disposizione secondo la quale sono considerati "tutti i servizi eserciti, presenti nell'Osservatorio". Infatti, tale disposizione, applicata senza aver prima definito i servizi essenziali, provoca una riduzione significativa delle quote assegnate a quasi tutte le Regioni, come illustrato sopra.

In subordine

Art. 97-bis - Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017 (Proposta additiva)
[Proposta approvata a maggioranza, con il parere contrario di Lazio e Lombardia]

Dopo l'articolo 97 è aggiunto il seguente: "97-bis. *Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 50/2017.*

All'art. 27, comma 2-quater, dell'articolo 27, le parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni dal 2023 al 2026".

Relazione illustrativa

Per gli stessi motivi di cui alle precedenti proposte, nelle more della definizione dei LAS, in assenza dei quali il Fondo è ripartito integralmente secondo il criterio dei costi standard così individuati, nonché delle modalità di applicazione dei costi standard ai costi di gestione dell'infrastruttura, si chiede di prorogare il regime transitorio di cui al comma 2-quater, secondo il quale i nuovi criteri si applicano solo alla quota incrementale del Fondo nazionale trasporti fino al 2024.

